

TORNATA DEL 17 MAGGIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Presentazione di un progetto di legge per l'istituzione delle Corti d'Assisie, coll'aggiunta dei giudici del fatto — Discussione generale del progetto di legge per modificazioni al Codice di procedura criminale — Discorsi dei deputati Brofferio, Salmour, Arrigo e Chenal e del ministro di grazia e giustizia — Repliche del deputato Brofferio e del ministro — Presentazione di una proposta del ministro delle finanze per l'autorizzazione di uno storno di una categoria del bilancio dei lavori pubblici.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata.

AIRENTI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

5428. Diciotto abitanti del comune di Laerru, trentuno del comune di Martis, trenta di Perfugas e settantuno di Nulvi, provincia di Sassari, ricorrono alla Camera con distinte petizioni, affinchè provveda che non venga deviata dalla linea stabilita la strada che da Sassari deve mettere a Tempio, offerendosi pronti a concorrere con sussidi alle maggiori spese che si potranno incontrare nell'esecuzione della medesima.

5429. Settantun cittadini del mandamento di Borgomano espongono varie considerazioni tendenti a modificare il disposto della legge sull'esercizio della caccia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il nostro collega deputato Despina, come presidente dell'Accademia di agricoltura, scrive alla Camera, invitandone i membri ad assistere alla distribuzione dei premi agli orticoltori, che avrà luogo domenica prossima, a mezzogiorno, nel locale ove è aperta l'esposizione d'orticoltura. I deputati colle loro famiglie avranno libero l'ingresso a questa solennità, sulla semplice enunciazione della loro qualità.

La Commissione amministrativa degli ospizi della città di Savona fa omaggio alla Camera di otto esemplari di una relazione in confutazione e risposta ad una deliberazione del Consiglio comunale di quella città, intorno agli ospizi in essa stabiliti.

Questi opuscoli verranno depositati agli archivi ed alla biblioteca.

Il deputato Di Sonnaz chiede alla Camera un congedo di 30 giorni.

(È accordato.)

CADORNA RAFFAELE. Colla petizione 5429, di cui si è testè letto il sunto, 71 cittadini del mandamento di Borgo-

mano chiedono che siano introdotte alcune modificazioni intorno alla legge ora vigente sulla caccia.

Sebbene il progetto di legge recentemente presentato sulla caccia rifletta solamente la Sardegna, chiederei che la petizione da me accennata sia non ostante trasmessa alla Commissione incaricata di esaminare quel progetto di legge, perchè racchiude alcune considerazioni che reputerei utili anche per quell'isola; considerazioni che saranno tanto più utili se, a tenore del voto già espresso da qualche ufficio, in occasione di quel progetto di legge puramente locale, si proponessero anche delle modificazioni alla legge sulla caccia ora vigente per la terraferma.

Chiedo dunque alla Camera di concedere che tale petizione venga trasmessa alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per la caccia in Sardegna, ed abbia così ad un tempo il carattere d'urgenza che le si conviene, a mio avviso, onde si venga al riparo di alcuni gravi inconvenienti ora esistenti.

(La Camera approva.)

PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DELLE CORTI D'ASSISIE COI GIURATI.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per l'istituzione delle Corti d'assisie coll'aggiunta dei giurati. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1314.)

Siccome questo progetto di legge si connette con quella relativo all'ordinamento della magistratura, io chiederei che la Commissione nominata per quest'ultimo progetto di legge prendesse anche ad esame il presente.

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

BOTTA. Sta benissimo che il progetto di legge testè presentato dal signor guardasigilli sia trasmesso alla Commissione incaricata di esaminare la legge sulla magistratura, ma in pari tempo è anche d'uopo che passi negli uffici e che questi emettano il loro parere in proposito.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io non faccio difficoltà a che tale pro-

getto di legge passi agli uffici, chiedo solo che la relazione di esso sia fatta dalla Commissione incaricata di esaminare la legge sulla magistratura.

DELLA MOTTA. Mi permetto di osservare che è pressochè impossibile il trasmettere questo progetto agli uffici, e poi affidarne l'esame alla Commissione testè accennata dal signor ministro, perchè vi saranno alcuni uffici che non avranno nessuno di quei commissari che furono incaricati di esaminare la legge sulla magistratura.

CAVALLINI. Per andare incontro alla difficoltà opposta dal deputato Della Motta, io proporrei che i sette commissari che compongono la Commissione rispettivamente intervenissero all'ufficio dal quale furono nominati nei giorni in cui si discuterà il progetto di legge del quale si tratta.

Voci. Sì! sì!

CAVOUR GUSTAVO. Osservo che gli uffici che hanno nominata la Commissione non esistono più; ora ve ne sono altri.

PRESIDENTE. Questa difficoltà è evitata dalla proposta del deputato Cavallini, facendo intervenire i membri della Commissione per l'ordinamento della magistratura, e così si risparmierebbe la duplicazione dei progetti.

Se nessuno domanda la parola in contrario, si seguirà questo sistema.

(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AL CODICE DI PROCEDURA CRIMINALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per modificazioni al Codice di procedura criminale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1348.)

La discussione generale è aperta. La parola spetta al deputato Brofferio.

BROFFERIO. Signori, ha colto questo momento il signor ministro per presentare alla Camera una legge di ordinamento giudiziale colla quale si istituiscono finalmente le Assisie coi giudici del fatto.

Io fo plauso a questa disposizione lungamente aspettata. Non comprendo tuttavolta come il signor ministro non abbia contemporaneamente ritirata la legge che ora stiamo discutendo, almeno per quanto riguarda le attribuzioni dei magistrati e dei tribunali, e il nuovo ordine di pene e le nuove competenze.

Colle Assisie e coi giurati tutto questo sarà mutato. A che dunque edificiamo oggi per abbattere domani?

Se, per avventura, il signor ministro avesse oggi presentato questa legge per distruggere preventivamente i rimproveri che egli sa di meritare, va errato grandemente, perchè le Assisie ed i giurati non cancellano il deplorabile antagonismo fra il Codice e lo Statuto.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Il progetto di legge di cui si tratta non ha nulla da fare colla istituzione dei giurati, e quando pure vi fosse qualche relazione tra l'uno e l'altro, i due progetti possono sussistere ugualmente e nel loro intero separati.

Secondo il progetto che ho avuto l'onore testè di presentare alla Camera, non si dà ai giurati che la cognizione dei reati punibili con pene criminali, dei reati politici comunque siano punibili e dei reati di stampa.

Questi sono i tre oggetti pei quali vuoi introdurre l'istituzione dei giurati, ond'è che questa legge potrà sempre ottenere la sua applicazione.

BROFFERIO. Allorchè si discuteva in questo recinto la tenue riforma di qualche articolo del Codice penale che, per quanto tenue fosse non pervenne sin qui all'onore di legge dello Stato, io mi credeva in obbligo di rammentare al Ministero le promesse da lui fatte alla nazione, di mettere il Codice penale in armonia collo Statuto, promesse che, appena fatte, disperdeva il vento.

Inoltre, citando a parte gli articoli di quel Codice che stanno in diretta opposizione cogli articoli dello Statuto, io dimostrava come sino a che il Ministero, in esecuzione delle onorate promesse, cancellati non abbia gli articoli che tolgono la facoltà al cittadino di censurare il Governo, che incatenano la libertà di coscienza, che fanno inciampo alla libertà di associazione, che sottopongono a reclusione gli specchiati uomini che ricusano di farsi delatori, che percuotono di lavori forzati le bestemmie, che innalzano il patibolo per disprezzo di un'ostia, per una semplice manifestazione di comploto, per uno sterile iniziamento di politiche ostilità, fra il Codice e lo Statuto sorgerebbe sempre una fatale barriera.

Quello che io lamentava in quella occasione, mi corre obbligo di lamentare con non dissimili parole ora, o signori, che siamo chiamati a discutere non sopra una schietta riforma che la legge penale riconcilia colla legge costituzionale, ma sopra qualche vestigio di modificazioni economiche, le quali non servono che a far pubblica testimonianza della necessità che ha il paese di assicurarsi l'esercizio dei liberi suoi diritti e della ripugnanza che hanno i ministri a spogliarsi della odiosa potestà di cui fanno uso così frequente.

Per quanto mi sia grave di ripetere oggi le cose già da me dette altre volte, io non posso a meno di richiamare alla mente dei ministri: che colla facoltà proclamata nel Codice di procedura criminale, di arrestare ogni cittadino a tutte le ore e per qualunque causa, non vi è libertà personale; che colla facoltà di entrare per qualunque causa ed a qualunque ora nell'abitazione di cittadini, non vi è inviolabilità di domicilio; che colla facoltà di trasportare le cause penali da uno ad un altro magistrato, non vi è inviolabilità di giudizi; che col privilegio accordato ad una special casta di sottrarsi a deporre nei pubblici dibattimenti, non vi è uguaglianza dinanzi alla legge; e finalmente che coll'incaglio, sventuratamente prodotto dalla infelice complicazione della tela giudiziale, le cose sono a tale in Piemonte, che essere giudicato non è più omai un diritto, ma una grazia, ed essere, senza colpa, sottratto al carcere, non è più omai precetto di giustizia, ma carità di fisco.

Invece di provvedere con liberale riforma a queste incalzanti necessità, il Ministero ci presenta qualche smozzicato articolo che, a creder suo, provvederebbe alla economia dei giudizi, e vuole che ci contiamo di esso.

Sta col Governo la Commissione; ed il suo relatore, volendoci persuadere la convenienza di parziali riforme e non abborrendo da temporeggiare, ancorchè si tratti di essere o non essere libero, questione che non ammette dilazioni, ci chiama all'esempio della Francia, e ci dice che sotto i vari regni costituzionali di essa non si provvide mai alle riforme dei Codici che in modo affatto speciale.

L'esempio che vuoi imitato non è opportunamente scelto.

La Francia aveva anch'essa un penal Codice dettato sotto ferreo impero che contrastava direttamente colla Carta di Luigi XVIII; e non è meraviglia che l'opposizione in Francia

chiedesse sempre una riforma legislativa e che i ministri di Luigi XVIII e di Carlo X, simili affatto ai ministri piemontesi, non volessero mai accordarla; e che ridotti a non più poter ricusare, cercassero d'imporre silenzio, appunto come i nostri ministri, con qualche speciale disposizione.

Venne Luigi Filippo, similissimo in tutto ai predecessori suoi. Quando a Parigi eran calde ancora le ceneri delle barricate, fu sollecito a prometter molto per attender poco; e subito i suoi ministri presentavano la legge del 4 marzo 1831 sulle Corti d'assise e sul giuri, la legge del 17 aprile 1832 sull'arresto personale, la legge del 28 aprile 1832 sulle circostanze attenuanti, sulle pene e sul criminale procedimento; anzi, mentre i ministri di Carlo X erano a Vincennes, i ministri di Luigi Filippo e Luigi Filippo medesimo promettevano di cancellare la pena della morte.

Come queste promesse si mantenessero a tutti è noto; ma è pure a tutti notissimo come le lunghe infedeltà e le sleali irresolutezze scontasse quel Governo colle giornate di febbraio nel 1848, in cui si vide cacciata la dinastia orleanica dalla Francia, e il trono dei Borboni divorato in piazza da fiamme vendicatrici.

Tolgansi dunque gli esempi da altri popoli e da altri regni; gli esempi che ci adduce la Commissione sono sinistri e fatali.

Dopo queste necessarie proteste, eccomi a parlare della vostra riforma.

Questa riforma si compone di 7 articoli. Uno si aggiunse dalla Commissione; in tutto otto articoli.

La legge francese del 28 aprile 1832, che il signor relatore chiama una parziale riforma, vuol sapere la Camera di quanti articoli è composta? Di 105 articoli. Ebbene con meno che colla metà di essi il Codice nostro sarebbe riformato.

Ma d'onde procede che io chiamerei compiuta una riforma di quaranta articoli, mentre il signor relatore chiama speciale una riforma che 105 articoli contiene?... Ciò merita spiegazione.

Se io volessi corretto il Codice di tutte le imperfezioni che si scoprirono in sette anni di studio, non basterebbero certo quaranta articoli e non basterebbero forse neppure dugento. Ma non è ciò ch'io chiedo; la riforma che io sollecito e che voglio compiuta è la riforma degli articoli in cui è posta la negazione dello Statuto, degli articoli che distruggono la libertà individuale, la inviolabilità del domicilio, l'invulnerabilità dei giudici, la libertà della discussione, la libertà della coscienza; chiedo insomma una riforma politica la quale con quaranta articoli sarebbe compiuta. Ma il signor ministro finge di non intendermi, e ci fa invece l'elemosina di qualche articolo di riforma economica. Ecco in che sta la questione. Se il signor ministro vuol darci nell'ordine politico una riforma parziale come quella della Francia nel 28 aprile 1832, noi ne abbiamo più del bisogno.

Ma una tale riforma egli non la presenterà mai, perchè la libertà piace a chi obbedisce, ma a chi comanda piacciono gli arbitrii. (*Mormorio*)

Nulladimeno la rassegnazione in alcune contingenze non è soltanto virtù, ma necessità: ed io non sarò invano riluttante.

Il Governo va in debito verso la nazione di una riforma penale d'onde sorga finalmente la verità dello Statuto; ma quando certi debitori pagan poco o pagan male, suolsi accettare da essi anche poco, per non perdere tutto, e per questo riguardo io non respingerò gli articoli proposti; soltanto mi farò ad esaminarli per mostrarne l'imperfezione, e per proporre alla Camera qualche utile emendamento che si associ alle intenzioni della Commissione e del Ministero.

Il Governo e la Commissione nel dettare questi otto articoli ebbero in mira principalmente queste due cose nei criminali giudizi: l'economia e la sollecitudine.

Io fo plauso all'intenzione; ma l'effetto non corrisponde che imperfettamente al buon volere, pei seguenti motivi:

1° Perchè le nuove disposizioni intralciate nella teoria, riuscirebbero nella pratica di malagevole esecuzione;

2° Perchè, potendosi anche facilmente praticare, sarebbero di ben poco sollievo al magistrato d'Appello, e contribuirebbero ben poco ai risparmi e al sollecito andamento dei giudizi;

3° Perchè porterebbero confusione nelle attribuzioni giudiziali e scompiglio nell'ordine generale delle pene;

4° Perchè produrrebbero ineguaglianza di diritti, incongruità di giudicati, conflitto di poteri e sovvertimento di legali principii.

Avvi intralciamento, confusione e ritardo perchè dei reati soggetti a reclusione, parte lasciando al magistrato, parte attribuendo al tribunale, voi sovvertite l'ordine delle competenze, ne guastate l'architettura, e ci ponete sullo sdruciollo terreno delle distinzioni, delle divisioni, delle contraddizioni, d'onde son generate sempre le confusioni, perchè un minore di quattordici anni potendo essere, per lo stesso fatto e nelle medesime circostanze, ora a questo giudice, ora a quell'altro sottoposto, voi aprite la via alla tortuosità ed agli arbitrii; perchè da tutto questo deriveranno certamente molte incertezze e molte ambagi nei provvedimenti della Camera di Consiglio e della sezione di accusa, tanto più richiedendosi, come al capo 2, unanimità di voti. E dopo tutto ciò che avrete poi fatto? Avrete avvantaggiata ben poco la giustizia nel dispendio e nel tempo.

Infatti, a termine del vostro articolo 1, per deferire il giudizio al tribunale voglionvi due circostanze: la minorità degli anni 14, e la mancanza di complici non minori.

Gli accusati prima dei 14 anni sono, grazie al cielo, pochissimi; quindi vi sarà poco incremento per questo lato. Inoltre l'esperienza dimostra che quando un fanciullo commette reati non è quasi mai per proprio impulso, ma per incitazione d'uomini già esercitati nella colpa. Saranno quindi pochi, pochissimi i casi nell'articolo primo contemplati.

I casi accennati nell'articolo 2 per ragione di età, di stato di mente, e per attenuanti circostanze, benchè men rari dei primi, potranno anche difficilmente accadere perchè, per essere giudicato dal tribunale, vuoi dal Governo che il passaggio dalle pene criminali alle correzionali sia possibile rispetto a tutti gli imputati. Uno solo di essi che in diversa condizione si trovi, basta a ritenere tutti gli altri dinanzi al magistrato; quindi anche per questo lato ben tenue sarebbe il beneficio.

La confusione nelle attribuzioni dei giudici è poi manifesta. Attribuendo alle sezioni d'accusa o alle Camere di Consiglio la facoltà di giudicare dei fatti e delle circostanze che statuiscano irrevocabilmente il carattere del reato, voi ne spogliate i veri giudici che son quelli che pronunciano la definitiva sentenza, e fate dipendere il giudizio di importantissimi fatti non più dall'orale dibattimento, ma dalle scritte deposizioni, contro il disposto generale della legge.

Il Ministero e la Commissione si avvidero per tal modo della gravità di questo inconveniente che si accinsero con sudati ragionamenti a combatterlo.

Io non li seguirò in tutte le loro sottili argomentazioni, mi basterà di raccogliere le loro conclusioni, che son queste: « Veramente (dice il signor relatore) non può contestarsi la possibilità di questo inconveniente. » Accetto intanto la

spontanea confessione. « Ma il temuto inconveniente sarà rarissimo... e non potrà produrre effetti troppo gravi, mentre per esso non potrà accadere che l'innocente sia punito, ed il reo colpito da pena più grave; ma solo che il reo abbia una pena minore di quella che avrebbe meritato. »

In queste parole sta la condanna del sistema ministerale. Che il temuto inconveniente sia raro poco mi conforta; l'ingiustizia anche rara è sempre ingiustizia. Che poi il danno di una ingiusta sentenza ricada piuttosto sulla società che sul colpevole non mi conforta di più; perchè, come l'ingiustizia è sempre ingiustizia, il danno, su chiunque ricada, è sempre danno.

Avvi di più. Non sussiste che il documento non possa in definitiva cadere sull'accusato e colpisca soltanto la società che accusa.

Ciò sostiene dalla Commissione sul riflesso che i *pubblici dibattimenti sono sempre a vantaggio dell'accusato*. Errorea sentenza! I pubblici dibattimenti sono a vantaggio della verità, e, dopo ventiquattro anni di esercizio e di studio nella criminale palestra sotto entrambi i sistemi, ebbi campo a convincermi che le odierne condanne stan sopra in numero alle antiche, perchè il giudice che pendeva incerto nelle sue convinzioni quando aveva soltanto sott'occhio fredde e scolorate e spesso infide pagine, pronunzia attualmente con molto maggiore sicurezza colla scorta delle prove che derivano dalla parola, dal volto, dal contegno, dagli atti, da tutta in somma la persona dei querelanti, degli accusati e dei testimoni.

Sta adunque, sta pur troppo il gravissimo inconveniente, e non sarà così raro come la Commissione presume; e tanto a carico dell'imputato che della società vi sarà sempre pericolo di irreparabile ingiustizia, di documento irreparabile.

La ineguaglianza di diritti non potrà a meno di risultare dal vostro sistema. Fate che un accusato sia dalla sezione di accusa rimesso al magistrato, egli potrà essere condannato a pene criminali ed infamanti. Fate invece che un accusato in egualissima condizione venga rinviato al tribunale: che accadrà? Il tribunale, non raccogliendo dal dibattimento le circostanze attenuanti dichiarate dalla sezione d'accusa e non potendo, a termine del vostro articolo 4, dichiararsi incompetente, è obbligato ad applicare soltanto una pena correzionale. Un accusato pertanto sotto il peso dei medesimi fatti e nelle medesime condizioni sarà punito con pene criminali ed infamanti, mentre un altro subirà soltanto una pena correzionale.

La Commissione per sottrarsi a questo rimprovero adduce due scuse: la prima *che ciò accadrà rarissimamente*, e la rarità del caso non attenua l'ingiustizia; l'altra *che fra la reclusione ed il carcere la differenza non è poi molta*. Io dico che non è poca; e, lo fosse anche, ogni disuguaglianza è odiosa sempre.

Quanto all'ordinamento delle pene e delle competenze sapientemente disposte nel nostro Codice, non v'ha dubbio che viene sconvolto dal momento che voi costringete il tribunale che riconosce la propria incompetenza a ritenersi tuttavia competente, a dare invece di una pena criminale una pena correzionale, ed a prostrarre ad anni 10 la prigionia che sin qui ebbe limite agli anni 8. Da tutto questo consegue un generale scompiglio.

Considerò il Governo che, trasferendo nuove cause dal magistrato ai tribunali che già hanno a portare gran mole di affari, bisognava o accrescere il numero dei giudici o provvedere a sollievo dei tribunali; ed a questo uopo stabiliva che alcune cause di minor conto si trasferissero ai giudici di po-

lizia. Ma che? Crede forse il Governo che i tribunali di polizia non siano ingombri anch'essi da gran numero di cause? Disinganniamoci: la giustizia penale non può essere amministrata in Piemonte senza un aumento nel personale; o il personale del magistrato o quello dei tribunali o quello dei giudici di polizia, voi dovete aumentarlo. Dibattetevi finché volete; colla economia nella giustizia non avrete mai che una giustizia economica, il che vuol dire che non avrete mai giustizia.

Sarebbe poi il più improvvido dei consigli lo estendere, come voi fate, la giurisdizione della polizia e lo accrescere il personale di essa invece del personale dei magistrati o dei tribunali di prima cognizione.

Nei tribunali di polizia si sentenzia per lo più da un vice-giudice che esce appena dall'Università ed è poco esperto dei giudizi; compie quasi sempre alla parte di fisco un impiegato di molto minor valore e che non è neppur laureato; non intervengono giureconsulti a difendere; invece di dibattimento segue un cicaleccio disordinato, per non dire scandaloso, e le sentenze che si pronunziano sono quasi sempre una infelicitissima conseguenza di tutti questi infelicitissimi fatti.

Forse non è così a Torino e in qualche altra città principale del Piemonte, ma in generale è così pur troppo!

Ai tribunali di polizia non bisognerebbe dunque accrescere, ma diminuire le cause.

Torno intanto a ripeterlo: s'inganna il Ministero se crede di esimersi dalla nomina di nuovi giudici. Mandando e rimandando le cause da uno ad altro tribunale egli non fa che aggirarsi in un circolo vizioso; e in conclusione al male avrà rimediato col peggio.

In pochi detti, il vostro sistema turba l'ordine delle competenze, sconvolge l'economia delle pene, intralcia il corso dei giudizi, produce odiose ineguaglianze, promuove conflitti di giurisdizione, genera assurde anomalie, e non ripara ai danni sin qui lamentati.

Per verità io non comprendo come il Governo non abbia pensato a risolvere tutte le difficoltà che ho sopra accennate, attribuendo ai tribunali tutte le cause non sottoposte a maggior pena della reclusione.

Con questo mezzo la cosa divien facile e piana; non si scompiglia più, si ordina; e tutti quei conflitti, quelle ineguaglianze, quelle confusioni, quelle lentezze, quelle incoerenze che ho di sopra lamentate non esistono più.

Si vorrà dir forse che con questo sistema si attribuisce a tre soli giudici la conoscenza di importanti reati?

La risposta è pronta: voi stessi già loro ne attribuite una parte, e questa riflessione non potè arrestarvi; inoltre l'imputato acquista il beneficio dell'appello che prima non aveva, e in caso che abbia a dolersi del tribunale, viene in suo soccorso il magistrato.

Si aggiungerà probabilmente che bisognerà aumentare una classe nei tribunali.

E questo dovrete fare egualmente col vostro sistema; e senza di questo, lo ripeterò mille volte, non avrete mai né pronta né retta giustizia.

Nè vengavi il sospetto che troppo trasmettendo ai tribunali, troppo ai magistrati si tolga; ritenendo i reati di reclusione che hanno alternativa di lavori forzati, quelli che portano alla relegazione, quelli che ai lavori forzati vanno sottoposti, quelli che son percossi da capitale supplizio, ed inoltre tutte le cause di appellazione, i magistrati ne avranno a sufficienza per non essere finalmente più costretti a far languire anni ed anni la povera umanità in dure ritorte.

Si dirà forse che tutti appelleranno dal tribunale al magi-

strato e che pertanto non si sarà fatto che raddoppiare il lavoro da entrambe le parti.

Prima di tutto questa obiezione converrebbe non meno al sistema del Governo che al mio; sopra scala diversa la conseguenza sarebbe la stessa.

Ma l'obiezione fortunatamente non ha valore per due considerazioni: la prima, che cause in appello saranno in minor numero delle cause in primo giudizio, perchè non appellano gli assolti, non appellano i rilasciati per carcere sofferto, e per diversi motivi accade pure talvolta che non appellino i condannati a maggiori pene; la seconda, che le cause di appello, in cui non è pubblico dibattimento, sono di breve e facile spedizione.

Mi stetti qualche istante considerando se non avessi dovuto proporre che si trasferisse ai tribunali il giudizio dei furti qualificati, sgravandone i magistrati; e la facilità e semplicità di questo provvedimento sembravano consigliarlo; se non che si cadeva nel vizio già da me notato, di dividere in due la competenza per la reclusione, parte lasciandone al magistrato, parte accordandone al tribunale; e poi in definitiva non si sarebbe alleviato abbastanza il magistrato per poter bastare, senza nuovi consiglieri, alla spedizione degli affari di sua giurisdizione, e si sarebbe aggravato abbastanza il tribunale perchè bastar non potesse ai propri uffici senza nuovi giudici. Laonde gravezza e spesa da una parte e dall'altra; quando invece, attribuendo al tribunale tutti i reati di reclusione, si aumentano è vero i giudici di prima cognizione, ma non si ha più bisogno di accrescere il numero dei consiglieri di Appello.

Per queste considerazioni ho dovuto concludere che miglior consiglio era pur sempre il primiero. Eppertanto, seguendo dappresso le intenzioni della Commissione e del Governo, ho dettato quattro articoli che io presento alla Camera per modo di emendamento. Eccoli:

« 1° I reati non sottoposti a maggior pena della reclusione saranno giudicati dal tribunale di prima cognizione;

« 2° Nei reati sottoposti alla pena della reclusione potrà il tribunale accordare all'imputato, mediante cauzione, la libertà provvisoria; in quelli sottoposti a pena correzionale dovrà il tribunale accordarla anche senza cauzione, quando si tratti di poveri non recidivi, dei quali si abbiano buone informazioni;

« 3° Sono abolite le eccezioni contenute nell'articolo 191 del Codice di procedura criminale in ordine agli articoli 165 e 206 del Codice penale;

« 4° Potrà sempre aver luogo la desistenza accennata nell'articolo 103 del Codice di procedura criminale prima del pubblico dibattimento, coll'obbligo di pagare le occorse spese.

« Il querelante dovrà intervenire personalmente all'udienza del tribunale, e dichiarare se voglia o no continuare nelle fatte istanze. »

Il primo è così chiaro per tutto ciò che ho sinqui discorso, che non ha d'uopo di commenti. Il secondo ritiene il pensiero del Governo quanto alla libertà provvisoria, già da me iniziato, e quello della Commissione in ordine ai poveri non recidivi.

Per me non si aggiunge che la facoltà al tribunale di accordare la libertà provvisoria, nei reati sottoposti a reclusione, in alcuni speciali casi alla saviezza del tribunale raccomandati.

In concreto il pensiero è questo: nei reati sottoposti a carcere, l'imputato abbia diritto di difendersi a piede libero, mediante cauzione; nei reati sottoposti a reclusione, l'imputato non abbia diritto a ottenere, ma soltanto facoltà a doman-

dare; e il tribunale non abbia obbligo, ma autorità di concedere.

Che sia il carcere preventivo, già voi lo sapete, e non ho d'uopo di rinnovarne il luttuoso quadro. Giovi piuttosto osservare che la libertà provvisoria deve misurarsi dalla proporzione che esiste fra la pena eventuale da subirsi e la perdita che si dovrebbe sopportare sottraendosi alla pena. La perdita in questo caso sarebbe della cauzione che il tribunale potrà fissare a quella maggior somma che crederà opportuna; sarebbe inoltre della patria, della famiglia, delle relazioni sociali, della personal condizione, di tutto insomma, e per sempre!

E chi non sa da quanti vincoli sia tratto il cuore dell'uomo verso il suolo natio, verso il tetto paterno, verso le care consuetudini, verso le amate persone, verso le sacre memorie in cui sono posti gli allettamenti della vita?

La libertà transitoria era già sancita dalle antiche leggi nei reati correzionali; voi cultori del progresso, promotori della civiltà avete obbligo di fare qualche cosa di più per diminuire l'orrore del carcere preventivo. Fatelo, e provvederete saggiamente.

Nell'articolo terzo ho pur seguito il concetto vostro; solo mi piacque all'articolo 165 di associare l'articolo 206, perchè penso che, se non volete negata la libertà provvisoria all'imputato di discussioni contrarie alla religione, di cui all'articolo 165, non vorrete neppur negarla all'imputato di non rivelazione, di cui all'articolo 206.

In ultimo, seguendo all'articolo 4 l'intenzione vostra, mi parve dover aggiungere che il querelante nei reati di azione privata dovesse intervenire all'udienza del tribunale, perchè l'esperienza mi ha dimostrato che non di rado il presidente con savie ammonizioni riesce a promuovere la dimenticanza delle offese, ed a mettere un termine a funeste discordie.

Prima di proporre alla Camera questi emendamenti, non fidente in me stesso, benchè da molti anni in queste materie esercitato, volli interrogare il senno di distinti giureconsulti, di eletti membri del magistrato, del tribunale, del fisco generale, del fisco provinciale e dell'ufficio della pubblica difesa; e non ho trovato un solo che non sia stato consenziente agli articoli che ho l'onore di presentarvi.

Signori, per gravi considerazioni di cose, di tempi, di persone, e nel desiderio di non risvegliare troppo ardenti conflitti, io mi rassegnai da qualche tempo al silenzio nelle politiche disputazioni; e se oggi credetti dover mio di partecipare a questa riposata discussione, fu nella speranza che, deposti i dissensi di parte, consentiremo tutti di buon animo ad operare il bene, a promuovere il meglio. Sotto questo aspetto, o signori, permettetemi di raccomandarvi gli emendamenti che vi ho presentati; accoglieteli; e l'umanità e la giustizia ve ne saranno riconoscenti.

SALMOUR. Signori, la difficoltà di cattivare la vostra attenzione dopo il discorso dell'onorevole preopinante, ed il timore di indisporvi nel voler discorrere di cose che non sembrano di mia spettanza, mi lasciano in forse se io debba prendere la parola o serbare il solito mio silenzio. Tuttavolta però mi decido a parlare, perchè spero che i motivi che mi inducono a farlo, e lo scopo che mi propongo, varranno a capacitarvi, che se avventuroso è il parlare, tacendo, fallirei al debito mio.

E in vero, se riflettete, o signori, che le questioni di procedura penale sono strettamente collegate colla questione penitenziaria, allo studio della quale debbo consacrarmi; se badate che le modificazioni proposte mi aprono l'adito per invocarne altre tendenti a migliorare la condizione dei gio-

vani detenuti, ben di leggieri dovete comprendere che è stretto debito mio il prender parte a questa discussione.

D'altra parte lo comprenderete eziandio, se avvertite, o signori, che senza uscire dai limiti assegnati a questa discussione possa far capo sulla relazione del progetto di legge, presentato dal Ministero, per isvolgere alcuni argomenti, atti a dimostrare non solo l'urgenza di procedere alla revisione del Codice penale, ma eziandio la necessità di procedervi, tenendo conto dell'elemento penitenziario.

Ciò premesso, incominciando da quanto concerne la revisione del Codice penale, la sua necessità già comprovata dal fatto costante, evidente, notorio, del deplorabile modo col quale la pena è invertita nella sua applicazione, lo appare vie maggiormente dacchè il Ministero dichiara esplicitamente non volersi più in là inoltrare nelle singolari riforme. È quindi indispensabile che senza maggior indugio si dia mano a questa capitalissima riforma, facendosi carico delle cause tutte che la fanno cotanto desiderare.

Fra queste cause, una delle capitali sta in ciò che la legge, chiara, esplicita, precisa sopra i segni materiali e costitutivi delle diverse pene, è muta sopra i caratteri essenziali della penalità dell'imprigionamento che, al dire di Rossi, è la pena per eccellenza nelle colte società. E in vero che la pena si chiami reclusione, relegazione, carcere o detenzione; che debba scontarsi in un penitenziario, in un forte, in un carcere od in un ergastolo, il condannato non sa, ed il giudice stesso ignora quale sarà il modo di esecuzione della sentenza che l'infligge, perchè muto è il Codice penale e tacque finora in proposito la nostra legislazione.

Per il condannato, o signori, la pena non sta già nell'articolo del Codice che la determina, nè nella sentenza del giudice che l'infligge, essa sta segnatamente nelle condizioni del luogo dove si sconta, nei particolari tutti del modo col quale è subita nella sua applicazione; e ciò nullameno la legge finora ha sdegnato inoltrarsi nell'interno del penitenziario o del carcere.

Nè vale il dire che essa abbia delegata la tutela del condannato al potere esecutivo onde vi provvedesse con regolamenti, imperocchè i fatti dimostrano pur troppo che l'amministrazione o rimase anch'essa fuori del carcere, ovvero se vi penetrò, non essendo guidata dalla legge, migliorò bensì la condizione delle cose da un lato, ma dall'altro la peggiorò siffattamente che tutta l'economia della pena ne fu scompagnata.

Non basta che il legislatore determini la pena, e che il giudice equamente la infligga, perchè la sua applicazione soddisfaccia alle esigenze sociali che l'hanno richiesta. È mestieri inoltre che gli effetti della pena siano quelli previsti dal legislatore e dal giudice, e che la forma della repressione sia sì fattamente appropriata al delitto da raggiungere il duplice scopo di premunire la società e di emendare il colpevole.

Ora, se nella revisione della nostra legislazione penale si procede come per lo passato, rimanendo sui generali, determinando la pena con espressioni vaghe ed incomplete, anziché imprimerle un marchio legale che la definisca chiaramente, che la caratterizzi, che la generalizzi, circoscrivendola in forma e distintivi invariabili, la legge abdiccherà se stessa perchè fallirà al principio di equità, che anzitutto deve informarla, esponendo il condannato a subire una pena maggiore o minore di quella che avrà sancita.

Medesimamente fallirà al suo scopo la revisione, se, come per lo passato, la legge non regola la pena nel triplice suo scopo, l'espiazione, l'esempio e l'emendamento, se cioè si

persiste a voler disgiungere la penitenziaria dalla legislazione penale, perchè al postutto il modo d'essere del condannato nel reclusorio o nel carcere sarà sempre il miglior termometro della penalità.

Se quindi vogliamo che la revisione generale del Codice penale sortia il bramato suo effetto, è mestieri che essa sia preceduta, o quanto meno cammini di pari passo con una legge organica sull'ordinamento carcerario che regoli in tutti i suoi particolari il modo e gli effetti della pena, e limiti l'azione del Governo nel far eseguire quanto detta legge prescriverà.

Un sì fatto procedere è tanto più necessario nel nostro paese che da un lato l'amministrazione carceraria già improvvidamente divisa fra due dicasteri, è indipendente da quello che presiede all'amministrazione della giustizia, e che dall'altro già alcuni fatti compiuti o che si stanno compiendo, tendono a pregiudicare e la riforma penitenziaria e la revisione del Codice penale.

Or dunque, signori, se avete a cuore il miserando stato dei detenuti e l'intenzione di porre fine alla più odiosa ed inopportabile ingiustizia, invitate il Ministero a far procedere immediatamente e simultaneamente alla revisione del Codice penale ed alla legislazione carceraria, perchè se siete decisi di procedere alle riforme in proposito, tosto che le condizioni del pubblico erario ve lo concederanno, è mestieri che vi prepariate in tempo tutti gli elementi necessari.

Venendo ora alle questioni di procedura sulle quali verte più specialmente questa discussione, osserverò in primo luogo che se si vuole trar partito delle spese che facciamo nei nostri penitenziari, è mestieri che il condannato vi giunga non solo colla copia della sentenza che lo condanna, ma con tutto ciò che può giovare alla sua esecuzione.

Ora lo scopo di questa sentenza non essendo unicamente l'intimidazione che ha per oggetto di prevenire il delitto, ma eziandio l'effetto moralizzatore della repressione, è mestieri che il direttore di un carcere, chiamato a far eseguire questa sentenza, conosca tutti i motivi che l'hanno dettata.

Egli è nel giusto apprezzamento delle cause tutte generali e particolari del reato che sta la buona amministrazione della giustizia. Ora egli è appunto in tutte queste medesime cause che hanno deciso il giudice a condannare, che il direttore del penitenziario potrà trovare i mezzi di esercitare la benefica sua pressione morale sul detenuto, e non già nella copia talvolta imperfetta della sentenza che lo ha condannato.

Tanto è vero che agli Stati Uniti d'America il magistrato che pronuncia una sentenza è tenuto di redigere immediatamente un'apposita nota sopra le diverse circostanze del reato, sulla vita passata del colpevole, sui suoi istinti, e sopra i fatti importanti segnalati dall'istruttoria e dal processo, e di unirvi la particolare sua opinione sul grado di perversità di colui che ha condannato.

Queste note spedite con copia della sentenza al direttore del penitenziario, nel quale il condannato deve scontare la sua pena, indicano a questo funzionario la condotta che egli deve tenere verso di lui, onde poter combattere nelle loro fonti e con successo le male tendenze alle quali ha ceduto, le viziose abitudini che lo fecero prevaricare.

Da noi invece il condannato giungendo al penitenziario colla sola copia della sentenza, deve rimanere inoperoso più a lungo nelle celle di prova, con grande scapito suo e dell'erario pubblico, ed il direttore è costretto a perdere, nell'indagare il passato del recluso, un tempo che potrebbe più utilmente essere impiegato per il suo avvenire.

Persuasato quindi dell'utile che ridonderebbe all'educazione

penitenziaria dal poter procurare ai direttori maggiori dati sopra i reclusi, prego la Camera a voler dare un eccitamento in proposito al signor guardasigilli onde egli reiteri l'invito già fatto ai membri del Ministero pubblico, corroborandolo di nuove e più ampie istruzioni.

Conscio qual sono dei vizi e dei pericoli della vigente legislazione sopra i giovani detenuti, applaudo di tutto cuore alle modificazioni proposte nell'articolo 1 del progetto di legge. Se non che confesso che dal punto in cui si toccava questa legislazione mi sarei aspettato più ampie, più radicali riforme. Sgraziatamente avvenne per le modificazioni proposte ciò che ho cercato di impedire parlandovi della revisione del Codice penale; si considerarono le cose dal solo aspetto legale senza badare che eranvi in campo non solo il massimo interesse penitenziario, ma eziandio uno dei maggiori interessi della società. Comunque, lo ripeto, applaudo altamente alla proposta riforma, ma non la trovo nè sufficientemente spiegata nè bastevole.

In primo luogo, rispetto al merito del provvedimento, mi perdoni la Commissione, ma non mi sembra chiaro abbastanza l'alinea da lei sì saviamente proposto. O si vuole concedere alle Camere di consiglio ed alle sezioni d'accusa le due facoltà che l'articolo 93 del Codice penale conferisce ai magistrati ed ai tribunali, la consegna cioè ai parenti, e la custodia nell'ergastolo, e bisogna dirlo espressamente. O non si vuole che queste due facoltà siano mantenute, e conviene eziandio esprimerlo più chiaramente per togliere di mezzo ogni equivoco.

In quanto a me spero che la Commissione non insisterà a voler esporre più a lungo ad un pubblico giudizio tutti indistintamente i minori che hanno agito senza discernimento. In caso contrario, nella discussione degli articoli, pregherò la Camera a voler approvare un emendamento in proposito.

E poichè si tratta di modificazioni all'articolo 93 del Codice penale io bramerei eziandio che si cogliesse l'opportunità di questa legge per modificare maggiormente l'alinea di quell'articolo, sostituendo cioè la parola *dovrà* a *potrà*, e le parole *stabilimento preventivo* ad *ergastolo*, per i motivi che addurrò nella discussione degli articoli.

Venendo ora ai minori degli anni quattordici che hanno agito con discernimento, non si potrebbero anch'essi mandare all'ergastolo senza infliggere loro anticipatamente e per sempre il marchio di una pubblica condanna giudiziaria?

Non si potrebbe egli modificare il Codice penale e la procedura in modo che i minori delinquenti fossero giudicati dalle Camere di consiglio o dalle sezioni d'accusa sul preavviso di un *Consiglio di disciplina paterna*, istituito *ad hoc* e che pronuncierebbe qual giurato?

Non mi farò a dimostrare la necessità di non esporre ad una pubblica condanna giudiziaria i minori delinquenti perchè dovrò farlo nella discussione degli articoli. Io mi limito quindi semplicemente a sottoporre la questione al giudizio degli uomini speciali e competenti, pregandoli a diffidarsi della sfavorevole impressione che può destare in loro la sola idea d'introdurre una sì fatta capitale modificazione nei nostri Codici, perchè in questa modificazione sta in gran parte l'avvenire della educazione repressiva e preventiva.

Ho dimostrato, signori, la necessità di procedere senza indugio e di pari passo alla revisione del Codice penale ed all'ordinamento carcerario, col fine di basare la penalità sullo scopo e sugli effetti della pena.

Ho chiesto alla Camera un eccitamento in proposito al Ministero, ed un altro onde provveda a far somministrare ai direttori dei penitenziari maggiori lumi sopra i reclusi.

Facendo plauso finalmente alle proposte modificazioni, nella naturale mia sollecitudine per i giovani detenuti, ne ho chiesto altre maggiori, riservandomi di proporre nella discussione degli articoli quelle che mi sembrano attuabili immediatamente.

Mi rimane a scusarmi d'aver portata la discussione sul terreno della penitenziaria, ma nella mia qualità di membro del Consiglio generale delle carceri, chiamato a vedere più da presso il miserando stato delle carceri e dei carcerati, il costante accrescersi dei delinquenti e delle recidive, e la somma difficoltà di fare il bene senza aggravare ognora più il male, era stretto mio debito il cogliere questa opportunità per chiedere che si preparino gli elementi indispensabili di una riforma che esigono egualmente la giustizia, la morale e la dignità pubblica e privata.

PRESIDENTE. Il deputato Arrigo ha facoltà di parlare.

ARRIGO. Allorchè il Ministero, ora fa sei mesi, invocava a suo pro la decisione della sovranità elettorale, era tempo di promesse, di riforme ampie, franche, le quali facessero scomparire tutte le dissonanze che pur esistono tra i nostri Codici penali e di procedura criminale, coi grandi principii formulati dallo Statuto.

L'eloquente Brofferio, che mi ha preceduto, vi ha mostrato, o signori, come ben lungi i nostri Codici di procedimento penale e di repressione dei reati dal raccomandarsi per uniformità di trattamento, per consonanza coi principii di libertà e di progresso formulati nello Statuto, e per mitezza di pene, sono piuttosto una negazione, direi quasi, permanente dei più sacri principii che lo Statuto ne ha assicurati, e si distinguono invece per severità di comminati castighi. Ebbene, o signori, universale fu ed è sempre il desiderio di radicali compiute riforme, le quali facciano una volta cessare la discrepanza che esiste tra il patto fondamentale e le leggi, affinchè i diritti dallo Statuto formulati siano una volta una realtà, non un desiderio. Noi ce l'aspettavamo questa riforma, ed ora ci si presenta un progetto di modificazione parziale incompiuta. Nulladimeno io non voglio essere ingiusto e comprendo le adottate ragioni, desunte dall'arduità dell'opera, che gravissima s'incontra in una revisione generale, in una modificazione completa dei Codici penali. Io comprendo quelle ragioni, ma non so valutarle tanto, che per le medesime si debba lasciar sussistere questo monumento di perenne contraddizione tra una legge fondamentale che assicura un diritto ed una legge speciale che il metta quanto meno in dubbio.

Io farei ciò nullameno plauso alle progettate modificazioni, se le medesime potessero raggiungere lo scopo a cui mirano, se mercè delle stesse non si corresse grave pericolo di portare un assoluto sconvolgimento nell'armonia di tutte le leggi penali e nell'ordine delle competenze, se mercè delle stesse non venissero eziandio a crearsi pericolosi arbitrii, a stabilirsi indirettamente delle giurisdizioni eccezionali. Mi permetta la Camera che io mi dolga di aver visto che il motivo impellente che determinò a presentare questa legge fu un motivo di economia. Motivo che campeggia in tutta la relazione della Commissione si è questo: di fare economia. E sia pure che il nostro Codice dei reati e delle pene si distingua, come già dissi, per draconianismo di sproporzionate pene, sia pure che il nostro Codice di procedimento criminale si raccomandi per un non uniforme trattamento, per un qualche conservato privilegio, sia pure che le regole della filosofia legale accennino come le pene debbano essere miti, come sapiente, logico, razionale debba essere il magisterio penale, come le leggi debbano sempre essere l'esplicazione, l'attuazione franca,

schiatta del principio politico che informa il sistema di legislazione, sia pure che il procedimento penale ed il giudizio dei delitti e delle pene si rattaccino al primissimo diritto consacrato dallo Statuto, la libertà individuale; nulla di tutto ciò. Il motivo impellente si è l'economia. Mi sia permesso, signori, di dolermi; io ne restai profondamente commosso, e dissi fra me e me: se dunque la riforma generale del Codice venisse a costare qualche migliaio di lire di più all'erario, l'universale desiderio resterebbe incompiuto, o almeno la sua attuazione andrebbe, a tempo indeterminato, in un colle leggi cotanto attese di riformata civile-ecclesiastica disciplina; la voce dell'umanità sarebbe meno possente che quella dell'economia, il diritto alla libertà individuale sarebbe nella sua schietta e franca applicazione sempre subordinato al desiderio del risparmio.

E questo sentimento facevasi in me più forte dacchè vedeva non farsi tanto risparmio del pubblico danaro in altri rami di amministrazione non tanto importanti, mentre si vede ad ogni piè sospinto invocare le economie, qualvolta si tratti di due amministrazioni che si rattaccano ai diritti del cittadino, e che sono un dovere del Governo, l'amministrazione della giustizia cioè, e la pubblica istruzione. I cittadini pagano per essere tutelati nella persona e nelle proprietà, e pagano per essere istruiti nei loro diritti e nei loro doveri; e in queste due amministrazioni pur sempre s'invoca l'economia, sempre si parla delle strettezze delle finanze.

Ma, comunque sia, non credo, la Dio mercè, che colle modificazioni or ora progettate si raggiungerà lo scopo a cui si mira. Vuolsi economia, e sia pure; per volerla si ricorse all'espedito (giacchè questo progetto, convien dirlo, è un espedito) di menomare d'un poco la competenza dei magistrati d'Appello, d'accrescere d'un altro poco la competenza dei tribunali di prima cognizione, e così d'accrescere la competenza nei giudici di mandamento. E per questo si spera di ottenere grandi e grandi risparmi in vista del minore dispendio che si risconterà necessariamente nei dibattimenti fatti innanzi ai tribunali di prima cognizione, che non davanti i magistrati; ma i casi in cui il passaggio da una pena all'altra siano permessi, sono essi poi tanto frequenti da rendere così fondata una tale speranza? Questo passaggio, dipendendo dall'apprezzamento di circostanze intrinseche od accidentali, deve essere necessariamente facoltativo nel magistrato. Ora chi vi assicura, signori, che la sezione d'accusa, che la Camera di consiglio in certi e determinati casi vedranno sempre le cose in guisa da autorizzare il passaggio da una pena all'altra? E il nostro Codice ha egli forse il pregio d'una precisione assoluta, e direi quasi matematica, nel fissare le pene? Mai no. Nel nostro Codice penale veggio sempre lasciata una latitudine d'attribuzioni, un potere discrezionale ai giudici, la pena è sempre fluttuante tra due gradi, un *minimum* ed un *maximum*. Ora, siccome il passaggio da una pena all'altra dipende sempre dall'apprezzamento che fanno nella loro coscienza i giudici riguardo alle circostanze relative al fatto; siccome la scala discendente si misura dalla pena in cui si sarebbe incorso, se il determinare la pena nella sua durata minima, media o massima sta al giudice, così questo passaggio da una pena all'altra sarà mai sempre problematico, e per poco che si abbia esperienza dei procedimenti criminali, egli è ovvio il riconoscere che il passaggio da una pena all'altra, tanto dalle pene correzionali alle criminali, quanto da quelle di polizia alle correzionali, non è poi tanto frequente, o signori, come quivi si suppone, da metterlo a fondamento, a perno principale della legge che si propone.

Se la nostra legge penale reprime in modo duro anziché

no i misfatti, gli attentati ed ogni più leggiero reato, certamente la nostra magistratura, se si raccomanda per coscienza, per lumi, si distingue pure per zelo nel tutelare gl'interessi della società e nell'applicare le pene.

In secondo luogo, o signori, a me non arride il progetto di legge presentato, perchè in quello io cerco invano un principio razionale fondamentale, io cerco invano l'idea sintetica la quale si sviluppi, e che in date circostanze possa sempre praticamente formolarsi, esplicarsi; nulla di tutto ciò. Voi meglio di me sapete, o signori, che, quando si pone mano alla riforma delle leggi, e massime di un Codice, conviene procedere sempre dietro un approfondito ed accurato esame, e che le riforme parziali ben sovente, anzichè produrre vantaggio, arrecano danno, inquantochè esse rompono il nesso, l'armonia che esiste fra le diverse parti componenti quel tutto che chiamasi Codice.

Ebbene, quale è il principio fondamentale che informa questa legge? Da qual punto si è partito, da qual principio teoretico?

Da nessuno. Si vuol diminuire la giurisdizione dei magistrati d'Appello, accrescere quella dei tribunali, e via via quella dei giudici di mandamento; ma almeno questa estensione che si vuol dare alla competenza dei tribunali e dei giudici fosse promulgata in un modo generale e non poggiasse che sopra eccezioni, e queste eccezioni contemplate nel Codice penale non dipendessero sempre dall'apprezzazione delle circostanze, lasciate alla religione dei giudici, e che in casi identici possono essere diversamente calcolate.

È massima costante di filosofia legale che la competenza debba essere determinata in modo assoluto, positivo dalla legge; le competenze sono d'ordine pubblico; ma qui, anzichè determinarle la legge, saranno sempre determinate dall'uomo; conseguentemente ne nascerà il massimo intoppo nell'incertezza delle competenze, perchè non più la legge arbitra assoluta, ma l'uomo sarà sempre il giudice delle competenze medesime.

Che più? Nel mentre nel rapporto della Commissione si fa cenno in modo secondario a maggiori garanzie che potranno venirne nell'applicazione di questi principii, io trovo che lo stesso non fu troppo conseguente e logico nell'applicazione di questi principii.

Io comprendo che, quando un imputato sarà dal magistrato d'appello rinviato davanti al tribunale di prima cognizione, acquista maggiore garanzia e viene a sentirne un vantaggio, inquantochè, mercè la disposizione dell'articolo 7 del progetto, può godere del vantaggio della difesa a piede libero, ma allora perchè esigere l'unanimità di voti? Signori, mentre si vuol far questo vantaggio, perchè esigere unanimità di voti? Si dice: perchè la sezione d'accusa generalmente è composta di tre membri, e di tre membri è pur composta la Camera di consiglio.

Ma io non vedo per ciò motivo di prescindere dal gran principio che è fondamento a tutta la nostra legislazione, ciò nelle sentenze non richiedersi, ma bastare la semplice maggioranza.

Io amo quant'altri mai che la società sia tutelata, ma non amo che tale principio sia portato all'eccesso, bensì voglio ritenerlo nei suoi giusti confini, e lo voglio coordinato coll'altro non meno sacro della libertà, col favore che si deve sempre alla difesa; chè, se voi ammettete che il rinvio possa aver luogo ad una semplice maggioranza, voi torrete il grave inconveniente del pericolo che il vostro progetto non si riduca ad una semplice illusione, perchè ritengo ben difficile il trovare fra tre uomini l'unanimità nell'apprezzare

circostanze di fatto, che lo vedranno secondo la mente, la disposizione dell'animo, e forse anco secondo le prevenzioni di chi deve giudicare, e perchè niun danno può venirne alla società medesima; mentre, stante la facoltà d'appello che voi concedete al pubblico Ministero, se l'opinione della maggioranza sarà giusta, la società sarà soddisfatta; se questa opinione è ingiusta, allora il pubblico Ministero potrà appellare: ma allora a qual pro al favore della difesa mettere questa così triste, così pernicioso limitazione?

La libertà è sacra, o signori; ed io vi domando con quale logica può dirsi il rinvio dover essere all'unanimità, mentre voi per la sentenza non la chiedete questa unanimità. E che, o signori? La semplice maggioranza fra tre, quattro, cinque individui basterà a dire ad un uomo: oggi tu sei vivo, domani penzolerai cadavere ad un palco, miserando spettacolo della durezza della legge e testimonio della nostra possanza; e quando si tratta di favorire la libertà, questa maggioranza allora non sarà più una cautela?

Io lo ripeto: questa limitazione, che nel progetto ministeriale è posta, per me implica una violazione del diritto di difesa e della libertà; violazione inutile, inquantochè, mercè l'appello che è lasciato al pubblico Ministero, non puossi temere alcun danno alla società.

La Commissione non si dissimula l'inconveniente che potrebbe venirne, che, cioè, per un dato delitto commesso nelle identiche circostanze, uno possa essere condannato ad una pena, un altro ad una pena diversa; essa ricorse all'espediente di dar facoltà ai tribunali di applicare la pena del carcere per tutta la durata della reclusione sì e come è stabilito nell'articolo 60 del Codice penale. Ma la Commissione stessa riconosce che questi casi saranno rarissimi; riconosce che, se durante l'istruttoria scritta si troveranno circostanze le quali possano determinare il rinvio davanti ad un altro tribunale, raro sarà pur sempre che queste non risultino nella difesa, stantechè la continua esperienza ci dimostra che nel dibattimento le circostanze attenuanti, ben lungi dallo scomparire, si afforzano assai più di quello che non comparissero nell'istruttoria scritta.

Or bene, o signori, per un caso che la Commissione stessa riconosce rarissimo, a che portare questo sconvolgimento, a che armare i tribunali del tremendo potere di prolungare la pena del carcere fino a 10 anni, quando la legge ne stabilisce il *maximum* a 5?

La Commissione dice nell'accurata sua relazione che altro è che il delitto vada impunito, altro che sia punito con pena più mite; e nel caso appunto che ora ne occupa il delitto non andrebbe già impunito, sarebbe punito col massimo del carcere, cioè con cinque anni; ed io chiedo se questa non sia sufficiente pena per molti che spesso sono più infelici che scellerati; ed io vi chiedo se almeno questo non sarà un compenso all'eccessivo rigore del nostro Codice penale, un avviamento a ritemperarlo a pene più miti. Imperocchè la tutela della società non già nell'atrocità delle pene, ma sta nella certezza che la pena sarà applicata nel termine più prossimo al reato, in modo che l'idea di pena si riappiechi all'idea di delitto; sta nella mitezza stessa delle pene. Riandiamo la storia contemporanea, e vedremo che in Europa vi sono paesi nei quali le pene vi sono a larga mano ed in orrendo modo profuse; eppure, se interroghiamo le nostre coscienze, nessuno di noi invidia al certo la condizione di quelle contrade.

Finalmente, o signori, questo allargamento, questa facoltà concessa ai tribunali di prima cognizione porterà un altro gravissimo inconveniente: due reati, l'ho già detto, commes si

in identiche circostanze possono venire diversamente apprezzati, e per l'uno può essere inflitta una pena, per l'altro una maggiore, giacchè diverso è sempre il giudizio degli uomini, e l'apprezzazione che uomini diversi fanno d'identiche circostanze. Or bene, io ripeto, la forza delle leggi non sta nel far terrore, ma sta nell'armonia cogli intimi rapporti delle cose, coi principii di moralità e di giustizia, e sta benanco nella sua consonanza coll'opinione pubblica; e le leggi penali, o signori, non sono forti e non agiscono se non quando ad ogni condanna proferita il grido dell'opinione pubblica e quello del reo, possono dire: era giusta, era meritata.

Ebbene, quando, essendovi due stessi delitti, per uno vedrassi applicare la pena di quattro anni di carcere, per l'altro di dieci o sei anni, l'opinione pubblica si rivolterà contro l'ingiustizia della legge, o pure contro i magistrati; ed io dico: guai a quella società dove l'opinione pubblica si trova in urto colla legge, o non tiene la magistratura in quel conto che le si addice! Il popolo, o signori, non va tanto per le sottili ad indagare i principii legali che si sono introdotti in queste modificazioni ed il potere discrezionale che compete ai giudici, ma vede due fatti identici e due sentenze diverse. Il popolo reclamerà contro l'ingiustizia della legge o contro l'applicazione che ne hanno fatta i magistrati, e questi sono gravissimi inconvenienti, a cui ogni savio legislatore debbe pur sempre provvedere ed ovviare.

Infine non posso applaudire al principio per cui si dà egualmente facoltà al giudice di applicare la pena degli arresti in certi e determinati casi al doppio di quello che è determinato dalla legislazione attuale; ma sapete, o signori, che cosa è il giudice? Il giudice di mandamento (ed io non intendo qui di menomare per nulla il rispetto che ad esso è dovuto), per la ristrettezza della cerchia delle sue attribuzioni e della sua giurisdizione, non si trova in una posizione così elevata, che il grido delle passioni non giunga al suo seggio, lochè non succede ai tribunali di prima cognizione ed ai magistrati di Appello. Ora tutti gli scrittori di cose criminali dicono che la prevenzione è uno degli scogli che più sovente si incontra nell'applicazione della legge, ed è impossibile che i giudici, i quali pur sono uomini, talvolta non abbiano idee preconceute.

Che più? Le mille volte il giudice, che è l'agente del potere esecutivo, fu quello che ha istrutto il procedimento, ed allora è inutile il rimandarlo a lui, il quale ha già un criterio formato su quei fatti che gli sottoponete, e la difesa ed il procedimento che cosa sono? Allora si riducono ad un'ipocrisia, ad una irrisione! Presso le giudicature, chi rappresenta la parte del Ministero pubblico? Già lo disse l'eloquente Brofferio, molte volte un sindaco, un notaio, un individuo qualunque di campagna! Chi è il difensore? Un procuratore di campagna. La difesa come si fa? Basta aver qualche volta assistito a quelle udienze per vedere in qual modo si facciano queste difese, in qual modo si definiscano le controversie: in punto di contravvenzioni, il giudice è tutto, arbitro di tutto; la sua religione, la sua coscienza sono tutta la difesa dell'imputato.

Io so che lo Statuto guarentisce l'inamovibilità dei giudici, so che nessuno può essere giudicato da giurisdizione eccezionale; ed io vi dico che, quando voi rimandate delitti, la cui cognizione per legge è devoluta ai tribunali collegiali, al giudizio di un sol uomo a capriccio del potere amovibile, di un sol uomo, il quale non può essere certamente in quella posizione così elevata, da essere scevra da prevenzioni come possono essere e sono i tribunali, io dico che voi stabilite una giurisdizione eccezionale per l'intrinseca sua natura, ed ec-

cezionale perchè in questa legge voi non istabilite già un sistema generale, ma stabilite dei casi eccezionali, e togliete quindi, invece che accrescere, le garanzie che sono dovute ai prevenuti.

Gli è per queste considerazioni, o signori, che io ebbi l'onore di sottomettere alla Camera, che la mia coscienza non mi permette di assentire al progetto di legge.

Forsechè con questo progetto si vogliono fare delle economie? Io vi addurrò un mezzo solo: spendete qualche cosa di più nei maestri di scuola, perchè, quanto più voi popolerete le scuole, tanto meno saranno popolate le prigioni; se vi è una posizione influente, influentissima è quella degli istitutori.

Volete ancora fare delle economie? Stabilite i giurati, allargate in modo generale, razionale la giurisdizione dei tribunali di prima cognizione, come accennava l'onorevole Brofferio, allora almeno voi sarete logici; stabilite non più una legge di espedienti, di circostanze, ma una legge di principio generale, ed applicate eziandio ai procedimenti correzionali l'istituzione dei giurati, suprema garanzia di qualunque ben inteso sistema politico e penale.

PRESIDENTE. Il deputato Rocci ha facoltà di parlare.

ROCCI. Spiacemi assai che nuovo affatto all'arringo parlamentare io debba, per la prima volta che chiedo la parola, cercare di combattere una legge che si presenta sotto un aspetto di tanta utilità nell'interesse della giustizia e dell'erario. Crederei però di mancare ad un mio stretto dovere se non sottoponessi al criterio della Camera alcune osservazioni in proposito, e speciali ai numeri 2 e 4 della stessa legge.

Lo scopo della legge che vi è proposta, come si scorge e dalla relazione che la precede e dalla dispositiva della medesima, tende non solo a promuovere una più sollecita amministrazione della giustizia coll'esonere i magistrati d'Appello dal provvedere sopra diversi reati, dandone invece la competenza ai tribunali di prima cognizione, ma pur anche a procurare una molto minore spesa all'erario coll'abbreviarsi le distanze che si devono di necessità percorrere dai testi chiamati a deporre nei relativi dibattimenti, non ammesse ad un tempo alcune speciali cautele, sia in ordine ai minori di anni 14, che alla facoltà concessa ai tribunali di provvedere alla libertà provvisoria.

Anzitutto egli è a ritenersi, come osserva la Commissione, che le riforme parziali dei Codici non sono a rigettarsi qualora non ne venga lesa il principio fondamentale; ma dall'analisi della proposita legge chiaro si scorge come colla stessa venga posto in non cale sia il sistema generale delle pene mercè cui trovansi le medesime a seconda della loro gravità stabilite entro certi determinati limiti e con una quasi matematica gradazione, e si venga ad un tempo a paralizzare quel principio di pubblicità dei dibattimenti, in forza del quale, meno poche eccezioni dalla legge stabilite, non si può tenere alcun conto delle risultanze della procedura scritta, sotto pena di nullità, non potendo la medesima che definire il reato in genere, e servire di guida, dirò così, a chi presiede per istabilire un sistema a preferenza di un altro nella direzione dei pubblici dibattimenti.

Diffatti, il giudizio che si vuol far pronunziare alla sezione d'accusa non è più un semplice giudizio di competenza, e di provata o non provata accusa, ma bensì un minuto spoglio di tutte le circostanze che accompagnarono il reato, ne avviene un'aritmica valutazione, e ne pronuncia implicitamente un vero definitivo giudizio senza occuparsi menomamente di ciò che potrà in definitiva risultare al pubblico dibattimento.

Ora nessuno ignora certamente che, se il giudice istruttore ha una larga parte nell'istruttoria scritta specialmente nel modo di esaminare i testi, una parte almeno uguale, ma certo di maggiore conseguenza viene fatta dal nostro sistema a chi è chiamato a dirigere i pubblici dibattimenti, e che perciò ne consegue che difficilmente si presentino identiche le conseguenze che si possono ricavare dalla procedura scritta o dalla orale, ed a ciò molto può influire lo stato di mente dei testi soventi volte soliti a confondersi se interrogati in un modo piuttosto che in un altro, e non di rado nei reati contro le proprietà scompaiono nel dibattimento le circostanze attenuanti che potevano autorizzare il giudice a passare al genere di pena inferiore, e talvolta ancora da più minuta pubblica analisi del fatto ne sorgono quelle qualificazioni di cui neppure sospetto avevasi dalle deposizioni scritte.

Per ovviare ai lamentati inconvenienti vi propone la legge che i tre membri del magistrato d'Appello chiamati a formare la sezione d'accusa sieno unanimi nel loro voto, quasi chè questa loro unanimità possa essere una sufficiente garanzia per pronunziare implicitamente sopra risultanze che non si conoscono ancora, solo avendo per norma ciò che può ancora essere soggetto a gravi variazioni.

Altra garanzia vi presenta la proposita legge coll'introdurre, dirò così, nella legislazione penale una nuova pena, un carcere cioè di dieci anni, malgrado che questo sia il limite massimo della pena superiore, cioè della reclusione, senza perciò tenere alcun conto di quella gradazione nella durata delle pene che secondo la maggiore o minore loro entità trovansi stabilita in tutte le legislazioni.

Cosa direste se vi si proponesse di adottare colle loro conseguenze civili e politiche la pena della reclusione o dei lavori forzati per giorni 15? Così deve dirsi del carcere di anni dieci.

Ora poi bisogna che la pena del carcere non solo sia una punizione, come osservava l'onorevole conte di Salmour, ma ben anche, se sia possibile, un mezzo per richiamare il colpevole sul buon sentiero, e perciò è mestieri che non passi quei dieci anni nel marcire ozioso in un carcere; poichè altrimenti sarebbe persino immorale una tale punizione.

Dacchè il Ministero, e con esso la Commissione ampliano la durata della pena del carcere sino ad anni 10, per cui dovrà provvedere alla custodia di un numero maggiore di condannati al carcere, hanno essi ad indicare come siasi in proposito provveduto per le relative case di lavoro, poichè, come osservava, non si devono questi condannati lasciare nell'ozio e, per quanto mi consta, e meglio di me lo sa il signor ministro di grazia e giustizia, di queste case già si sente sin d'ora difetto.

Avvi poi una discrepanza tra il Ministero e la Commissione nella disposizione dell'articolo 4. Vorrebbe il primo rendere veramente definitivo il voto della sezione d'accusa, non ostante qualunque circostanza risultante dal dibattimento, mentre che la Commissione, risultando nuove circostanze, autorizza il rinvio previsto dagli ivi citati articoli di legge.

Da ciò bene scorge la Camera come, anche seguendo un contrario sistema, riconoscano il Ministero e la Commissione la facile probabilità che la procedura scritta, unica base alla sezione d'accusa, possa trovarsi sovvertita dall'orale dibattimento; nè ben potrebbesi dare un ponderato giudizio sulla preferenza dell'uno anzi che dell'altro sistema, essendo uno affatto contrario al principio che informa la pubblicità dei dibattimenti, e l'altro pieno di pericoli e di dubbiezze nel

definire in che consista la vera nuova circostanza e facile troppo ritardare l'azione della legge anche con grave discapito della finanza.

Credo miglior partito quindi per sollevare i magistrati d'Appello dal troppo numero di cause che aspettano una decisione, o dare la cognizione dei furti qualificati ai tribunali di prima cognizione, o, sospesa ogni misura in proposito, provvedere ad una riforma compiuta dei Codici penale e di procedura, consentanea con un regolare sistema penitenziario, riservandomi, qualora ne creda il caso, di sviluppare questa proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Chenal ha facoltà di parlare.

CHENAL. Bien loin de voir dans la loi qui nous est présentée une garantie pour le citoyen, je n'y aperçois, au contraire, que des menaces et des dangers. Chaque jour semble me convaincre que sous les prétextes les plus futiles, le Ministère se préoccupe beaucoup trop d'élargir le cercle des influences de la Couronne en rétrécissant celui des libertés publiques. Partout il recherche les moyens de substituer l'action gouvernementale au désarmement populaire.

Quelle autre interprétation peut-on donner à cette ampliation exubérante d'attribution donnée à des juges de mandement, hommes de bois vis-à-vis le pouvoir, jeunes gens pour la plupart, sans expérience comme sans indépendance, si ce n'est celle d'une menace pour la liberté? Dans cette ampliation de pouvoir, j'y vois en outre un pont pour arriver en leur faveur à une augmentation de traitement quand la loi sera adoptée; l'on nous représentera plus tard que des fonctions si graves qui touchent à la liberté des citoyens, demandent en conséquence des hommes de choix, que ces hommes ne peuvent être obtenus que moyennant une augmentation de salaire. L'on oubliera qu'il y a en France des juges de paix presque sans traitement qui ont infiniment plus d'indépendance que les nôtres, plus respectés et aussi instruits que les nôtres. N'importe, le tour sera fait.

A voir combien l'on s'occupe du bien-être du monde officiel, on dirait qu'il compose seul celui du monde social; que l'Etat c'est le fonctionnaire exclusivement; que la société n'a été créée et mise au monde que pour lui.

On ne veut pas comprendre qu'un peuple ne s'attache à son Gouvernement qu'en proportion de la part de privilèges, de garanties et d'interventions qui lui sont accordés; que ce n'est que dans la mesure de son intérêt et de son action qu'il lui apporte son actif concours de patriotisme et d'amour. Toute excentricité d'action judiciaire ou gouvernementale ne tend qu'à enlever tout ressort à l'homme, qu'à l'énervation des âmes, qu'à un véritable eunuchisme politique. Si la torpeur, si la somnolence, si l'absence d'initiative et de confiance sont encore un des caractères des populations transmontaniennes, il faut l'attribuer à l'action exorbitante d'une police trop ombrageuse et des tribunaux. Transportez ce mode d'empiètement à l'Angleterre ou aux Etats-Unis, et d'ici à moins d'un demi-siècle, ces nations si puissantes seront descendues au rang des puissances de troisième ordre.

Les vertus du citoyen, du patriote sont incompatibles avec cette abdication de l'âme, cet aplatissement des consciences, avec cette passivité, cette souplesse réduite à la condition de machine, d'instrument.

La disposition dont on vous demande la sanction n'est que l'extension d'une arme toute-puissante dans les mains du pouvoir, de manière à avoir pour les uns, et à volonté, des yeux de lynx et pour les autres des yeux de taupe.

Elle touche de près à l'arbitraire et donne aux juges une latitude qui peut aller jusqu'au scandale.

Dans des délits politiques avec des juges encore amovibles, avides de parvenir, composant la Chambre d'accusation ou du Conseil, on verrait se renouveler ce qui arrive dans le ressort de certaines Cours d'appel au sujet de journaux politiques dont la mise en accusation est bien moins basée sur la violence, la calomnie, la mauvaise foi, que sur la couleur politique, du journal. Tandis que les uns demeurent plus spécialement impunis ou inaccusés, malgré leurs mensonges, d'autres mille fois plus inoffensifs, mais d'une couleur progressive tombent inexorablement sous la férule des tribunaux, sont traduits devant eux avec un luxe de répétition par trop compromettant.

On est fort tenté de croire que c'est moins dans une pensée d'ordre qu'elle agit que par ressentiment, qu'elle ne poursuit avec tant d'acharnement les journaux partisans du nouvel ordre de choses que parce qu'ils préconisent des institutions qu'elle n'a cessé de honnir. L'absolutisme n'a-t-il pas toujours obtenu son apothéose? Quoi de plus naturel qu'elle condamne ceux qui osent le flétrir!

Ce qui doit étonner c'est que des gens qui n'ont eu que des malédictions pour l'ombre même de la liberté, dont l'idéal ne s'adresse qu'à la tyrannie, au pouvoir d'un seul, aient été assez intrépides pour s'associer à un Gouvernement qui a promulgué le Statut, qu'ils aient bien voulu conserver leur place et leur traitement, qu'ils aient transigé en considération de la caisse.

C'est là un sacrifice dont l'ingrate génération ne sait pas leur tenir compte.

Dans un pays où l'action publique appartiendrait, comme chez les Romains ou les Anglais, à tous les citoyens sous la réserve d'une responsabilité sérieuse, les dispositions sollicitées par monsieur le garde des sceaux pourraient être acceptables. Un jury populaire d'accusation comme chez les Anglais suffirait seul pour paralyser en partie les mille abus qu'entraîne la dépendance des juges; mais dans des contrées privées d'un centre de population considérable, soumises plus spécialement à des influences locales, à de la camaraderie, à toutes les petites et étroites passions des localités, un juge est là bien moins l'instrument de la loi que du pouvoir; un passé accusateur est là pour nous le dire. Il nous montre, à côté de poursuites trop rigoureuses, des faits scandaleux qui appelaient toute la vindicte des lois, entourés par les agents du pouvoir d'une impunité sans pudeur.

Quand un attentat quelconque serait commis en public par un homme ivre, je demande encore si l'on peut laisser à un Conseil d'accusation la faculté de soustraire l'homme inculpé à un jugement public, sur une enquête faite d'une manière souvent partielle, sur des dépositions de témoins choisis par le juge qui souvent connaît d'avance ceux qui sont, oui ou non, favorables au prévenu.

A l'aide d'un juge de mandement, trop souvent l'homme lige d'un tribunal, rien de plus facile que d'appeler des témoins exclusivement hostiles au délinquant, ou connus pour lui être favorables. Le mot *ivresse* est un mot fort vague, fort élastique, susceptible de tant d'interprétations diverses qu'un jugement public, entouré de toutes les garanties légales, peut seul donner aux faits leur véritable appréciation.

Aux yeux d'un grand nombre de jurisconsultes, l'ivresse est à peine une circonstance atténuante, et quand même elle revêt ce caractère, elle ne peut soustraire le délinquant à une mise en jugement. Par cela seul que l'homme s'est abandonné à une intempérance grossière, qui déjà révèle une sorte de dégradation morale, il ne peut, à l'aide de ce fait blâmable, revendiquer le privilège que l'on pourrait invo-

quer en faveur d'un homme atteint d'un état permanent de démence.

L'un s'est mis par son propre fait dans le cas de blesser l'ordre public; l'autre, au contraire, n'a pas eu la conscience du mal qu'il a fait; mais de plus on ne peut lui imputer de s'être mis par sa propre faute dans le cas d'y manquer.

Si l'on abaisse la peine pour un enfant mineur et si le plus fréquemment il est puni, quoique moins sévèrement que le majeur, l'homme ivre qui aura blessé la pudeur publique, ne doit-il pas être passible d'une peine quelconque? Le soldat ivre, traduit devant un Conseil de guerre, est presque toujours puni, et jamais son ivresse ne le soustraira à l'intervention d'un paiement quelconque. Or, ce qu'exige la discipline militaire, la moralité publique, qui a aussi ses exigences plus impérieuses encore, le sollicite à son tour.

J'ai d'autant plus de raison d'insister sur ces considérations, qu'il est à ma connaissance de faits scandaleux sur lesquels des juges chargés de la mise en accusation de ceux qui s'en étaient rendus coupables, ont passé outre, ont gardé le silence, sans mettre en accusation le coupable; et cependant il s'agissait d'actes passés en plein jour, dans la rue, que la langue se refuse à narrer, dont la description ne se rencontre guère que dans les mystères de la bonne Déesse, dans les phallébories de l'antiquité, scène immonde qui après avoir commencé dans la rue, s'acheva sur un morceau d'immondices.

La démonstration alla si loin que tout le monde put se convaincre que l'acteur n'appartenait pas à la classe des cryptogames. (*Ilarità*)

En France, en Angleterre, dans toute contrée civilisée, où les mœurs ne sont pas un vain nom, l'homme qui aurait donné un tel spectacle, eût été honni, et toute fonction publique lui eût été enlevée. Il n'en fut pas ainsi; la magistrature, si prompte à sévir dans mille autres circonstances, demeura, dans le cas dont je vous parle, tout à fait inerte; elle déclara qu'il n'y avait pas lieu à procéder. Oh! c'est une belle chose que la justice, elle a parfois des intuitions, des sévérités, des exubérances qu'il n'est pas donné à tous les faibles mortels de comprendre!

Qu'on ne croie pas que je sois partisan d'une pénalité trop sévère; ce qui m'afflige c'est de voir la justice dégénérer en comédie, qu'elle dorme pour les uns et qu'elle ait des yeux de lynx pour les autres, qu'elle rende des services alors qu'elle ne devrait rendre que des jugements.

Il y a quelques années, un malheureux mourut, après quinze jours, des suites d'une blessure reçue dans les régions inférieures des intestins; une enquête eut lieu dans laquelle le juge négligea d'assermenter plusieurs témoins. Le prévenu ne fut pas même traduit en justice!

Qu'un individu quelconque, au contraire, offense un magistrat, qu'il soit employé subalterne, que sans réflexion, dans un moment de vivacité, il emploie un mot peu réservé peut-être à l'égard de son supérieur, on le jette sur le pavé, sans égard à son titre de père de famille.

Dès cet instant, on découvre à l'homme qu'on punit mille faits blâmables rétrospectifs, contre lesquels on n'avait jamais eu le temps de sévir précédemment. Il ne fallait rien moins qu'une blessure fait à l'amour propre de monsieur le juge pour lui réveiller une telle audace. Une croquignole même imperceptible sur le nez d'un magistrat, c'est chose sacrilège, irrémissible; on a offensé le Saint des Saints; la majesté de nos magistrats demande la plus sévère des répressions. Mais, qu'on offense la société, à la suite d'une orgie, la question prend un aspect entièrement différent.

Un autre genre d'abus qu'il est nécessaire de signaler, c'est qu'il n'est pas rare que dans des enquêtes sur de graves délits, le juge se permette de ne pas assermenter des témoins qui ne sont cependant ni plaignants, ni intéressés dans la question, et assignés d'avance à déposer au même titre que tous les autres déposants. Cela est même arrivé pour des dépositions faites en audience publique devant des tribunaux.

Est-ce là un moyen de mettre plus à l'aise la conscience des déposants? Est-ce une flétrissure contre des individus qui n'ont pas le bonheur de plaire au tribunal? Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a là de l'arbitraire, une infraction aux lois de la justice, à la probité, à la légalité, au mode de procéder qui doit être le même pour tous.

Avec l'ampliation d'attributions données au juge de mandement, juge amovible et par cela même à la merci d'une obéissance passive, vous lui enlevez aux yeux du public son caractère de juge, pour lui donner une apparence de partialité, de complaisant du pouvoir.

Leur servilité aveugle a été fréquemment un titre à l'impunité contre les reproches que l'on est en droit de leur adresser. Il y a quelques années, des plaintes nombreuses étaient vainement faites contre certains juges de mandement. Le découragement des populations était devenu tel qu'aucune plainte n'était plus formulée contre eux. Dans les assises personne n'osait émettre la plus faible accusation.

La justice se prétendait infaillible, et quand un individu avait l'audace grande de trouver que tout n'était pas pour le mieux dans le meilleur des mondes judiciaires, on l'assimilait à un délateur; toute la magistrature, sans exception, avait le privilège d'avoir un timbre qui la marquait d'un caractère d'impeccabilité, d'infaillibilité et de la plus candide innocence. Son piédestal était sacré; on ne pouvait en approcher qu'après des génuflexions nombreuses.

Avec ce fétichisme que la magistrature se discernait, toute dénonciation avait cessé: chacun craignait d'être plus tard l'objet d'une vengeance judiciaire. Ce silence éloquent qui aurait dû révéler au magistrat la crainte de la population, la pression du despotisme le plus violent, devenait toujours l'objet d'un compliment pour le juge. On trouvait que l'individu contre lequel personne n'avait osé formuler la plus faible grief, était un homme digne de la plus haute admiration. La comédie finissait par un dîner, par des toasts nombreux, et tout était dit.

La méfiance en général contre les juges de mandement, bien qu'il existe d'honorables exceptions, est d'autant plus naturelle, qu'avant de s'informer de leur savoir, on s'est jusqu'ici beaucoup plus préoccupé de leurs opinions politiques, ce qui a éloigné de cette fonction une foule de capacités. On préférerait des nullités fabuleuses, à la merci des greffiers qui étaient en quelque sorte obligés de leur dicter la sentence qu'ils étaient appelés à rendre; ils faisaient leur apprentissage aux dépens des populations. C'était l'expérience *in anima vili*. Souvent ces mêmes juges dans l'impuissance de savoir juger le différend qui leur était soumis, forçaient les parties à transiger.

Il y a une expression très-pittoresque usitée en Savoie, qui peint très-bien le mode le plus usuel de rendre une sentence, employé par ces messieurs. Ecoutez l'homme du peuple; au lieu de dire que monsieur le juge a jugé telle ou telle cause, il emploie le mot *sabrer*. (*Ilarità*)

Il y a dans cette manière de s'exprimer une réminiscence de ce conquérant qui tranchait fort péremptoirement les difficultés de délier le nœud Gordien, omnipotence que le despo-

tisme semblait, du reste, avoir inoculé à tous ses agents sans exception, fut-il même garde champêtre.

Tout cela facilitait singulièrement la logique de ces messieurs qui presque tous se posaient comme l'expression d'une puissance.

Les anciennes Constitutions exigeaient que les juges d'un mandement fussent étrangers par leur naissance à la contrée où ils étaient appelés à rendre la justice. Rien n'était plus sage : c'était dans le but d'obtenir des juges, en dehors, par leurs relations de famille, des intrigues, des luttes si vives qui sont la vie de ces localités, d'avoir enfin des juges désintéressés.

La république de Saint-Marin est encore aujourd'hui fidèle à cette maxime qui dans le passé fut adoptée par plusieurs républiques.

Aujourd'hui l'on a pris le contrepied de tout cela. La convenance du juge a été préférée à celle du peuple. Mais il y a dans ce mode d'agir le moyen d'obtenir de ces fonctionnaires de services peu avouables, que des avocats généraux, au mépris de toute morale, ne rougissent pas de leur imposer et qui ne peuvent tendre qu'à les démoraliser.

Etes-vous en état d'hostilité avec tel juge ? Souvent vous en apercevez, à la contenance hostilement silencieuse d'un carabinier, que vous êtes au nombre des suspects : le serpent a sifflé à l'oreille du gendarme.

Il y a en France un correctif, une répression majeure contre les erreurs des juges de paix ; c'est l'élection populaire, qui les place sous le contrôle immédiat de leurs justiciables et qui les rend réservés dans leur conduite. Rien de semblable n'existe chez nous et, quels qu'ils soient, s'ils plaisent à l'autorité supérieure, on ne s'inquiète pas le moins du monde qu'ils soient tenus en très-petite considération par la population.

Si maintenant, après une enquête déjà faite sur un délit par un juge de mandement, la répression de ce délit qui peut avoir trait à des opinions politiques est renvoyée à ce même juge, je ne vois là aucune garantie pour l'inculpé, et j'appelle sérieusement l'attention de monsieur le ministre sur de tels faits auxquels la loi proposée est loin d'obvier.

Toute l'économie de notre loi judiciaire, copiée en partie de la France, me semble fautive, et je ne vois que le système judiciaire anglais, concernant l'instruction criminelle, qui unisse à la garantie pour l'accusé la répression la plus sûre des délits. Ce qu'il nous faut, c'est un jury d'accusation, c'est une magistrature ambulante, c'est enfin un mode d'administrer la justice absolument différent de celui qui nous régit.

S'il est vrai, comme l'on ne cesse de nous le répéter, que notre époque de transition est peu propre aux réformes, mieux vaudrait ne faire qu'une bonne loi que de ne faire que du badigeonnage, que d'ajouter un simple crépissage à une vieille masure : ce qui offense à la fois le patron du passé et le champion de l'avenir.

Je ne vois rien de plus dangereux que de donner à un enfant, à un juge sans indépendance, la faculté de condamner l'homme avec lequel il est fréquemment dans un état d'inimitié à cent francs d'amende et à cinq jours de prison sans appel. Si du moins ce juge se rendait, en pareil cas, incompétent, il obéirait à un sentiment de délicatesse rigoureux ; mais il en est rarement ainsi : leur tact ne va pas jusque là.

Il faut avoir vécu dans une petite ville, au sein d'une atmosphère de passions et de petites gens, où toute l'activité humaine se dépense en luttes honteuses, pour savoir qu'un juge n'échappe pas plus qu'un autre à de telles atteintes, qu'il faut le plus possible armer la loi en désarmant l'homme, sujet à

des sentiments de partialité ou de haine comme tous les autres individus.

N'oublions pas qu'il faut toujours se défier des gens sans indépendance, placés entre leurs intérêts et leurs devoirs.

La politique la plus inique a toujours trouvé des complaisants ou des séides pour appuyer ses méfaits. Jamais les mauvais sujets n'ont manqué aux mauvaises pensées des agents supérieurs du pouvoir. Les vices, la corruption se glissent aussi bien sous la toge que sous le vêtement de bure le plus grossier. Le despotisme, il est vrai, a toujours prétendu à l'apothéose, à des perfections infinies ; mais cette prétention n'a jamais obtenu la plus légère orthodoxie de la part du peuple.

Le despotisme a des infirmités contagieuses ; il est sujet à une sorte de rouille à laquelle la magistrature paie un tribut comme tout le monde.

Si une institution quelconque doit être de préférence dans une haute sphère d'indépendance, c'est surtout la magistrature ; car elle touche plus intimement à la moralité publique. Rien de plus funeste au monde qu'un juge corrompu ; il est mille fois plus dégradé que le malheureux poussé par la misère qui nous frappe dans un lieu solitaire. Le fait d'être magistrat ne soustrait pas aux atteintes du mal.

Quant aux motifs d'économie qu'on a excipés comme argument pour l'ampliation donnée au pouvoir des juges de mandement, c'est une considération qui me touche peu. Dans un tel cas, je ne vois là que le marché d'Esau vendant son droit d'aïnesse pour un plat de lentilles (*Harità*) ; celui de l'esclave ou du nègre échangé contre de la verroterie.

Je suis, à la vérité, hostile en général aux impôts ; mais quand il s'agit de garantie individuelle, je sais alors subordonner l'argent à la liberté. Une question de dignité humaine marche pour moi avant une considération pécuniaire.

J'ajouterai, comme dernière réflexion, que toute condamnation à la prison au delà d'un an est une menace pour la société sans l'intervention du jury ; que la suspension de la liberté provisoire, jusqu'à l'achèvement des actes de procédure, peut entraîner une incarcération indéfinie contre un inculpé ; qu'il est une foule de délits qui touchent à la liberté de conscience qui restent encore sous l'action de la magistrature qui n'ose ni aborder leur répression, ni l'é luder ; ce qui n'est qu'une hypocrisie légale et ce qui doit avoir un terme.

Si monsieur le ministre ne présente pas des amendements contre les vices de la loi signalée, je proteste voter contre le projet de loi.

RATTAZZI, *ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno*. Alcuni degli oratori che hanno parlato in questa discussione instarono ne' loro discorsi sulla necessità di ampie e radicali riforme e pel Codice penale e pel Codice di procedura criminale. Io ebbi già altra volta occasione di riconoscere al cospetto della Camera, e di bel nuovo lo riconosco che tanto il Codice penale quanto il Codice di procedura criminale ricercano molte e più estese riforme di quelle che siansi proposte. Ma io non posso che ripetere quanto ebbi in quella occasione a dichiarare alla Camera, che tali riforme non possono improvvisarsi, e che prima di proporre alla Camera e recarle in discussione vogliono essere meditate, e che non è opera questa da compiersi in brevissimo intervallo di tempo.

Ripeto adunque nuovamente che la riforma e dell'uno e dell'altro Codice è uno degli oggetti che più mi stanno a cuore, e che appena ne avrò il tempo, tra una Sessione e l'altra del Parlamento, non mancherò di farne argomento di studio par-

ticolare, e vi darò solertemente opera. Di più non posso promettere; e se promettessi non potrei attendere alla promessa.

Frattanto io non posso tralasciare di rispondere ad una poco benevola insinuazione di uno degli oratori preopinanti, che il Ministero cioè, allorquando si tratta delle elezioni ed intende ad avere il suffragio della Camera, venga promettendo riforme che poi si riducono a zero.

Io credo che la Camera e il paese non possono muovere una simile censura al Governo. Molte assai sono le riforme dal Ministero iniziate, molti ed importanti i progetti di legge che egli sottomise al Parlamento; e basti il rammentare, tra quelli che attendono la discussione in Parlamento, il progetto sull'amministrazione comunale e provinciale, quello per la riforma del Consiglio di Stato, della Camera dei conti e del contenzioso amministrativo, quello sulla pubblica istruzione, l'altro pel riordinamento della magistratura, e l'ultimo oggidì presentato sulle istituzioni delle Assisie coi giudici del fatto. Ora io domando se ancora si possa, dopo la presentazione di tutti questi progetti, rivolgere al Ministero il rimprovero che egli sia molto largo nel promettere, è corto nello attendere.

Dirò ancora che non vedo come possa reggere l'accusa che il deputato Brofferio fa continuamente alle disposizioni del Codice penale, quasiché si trovino ancora in vigore tali disposizioni le quali si trovino in urto collo Statuto, epperò vi sia una massima urgenza di fare scomparire questo preteso contrasto tra la legge fondamentale e la legge penale.

Se tale contrarietà realmente esistesse, io consentirei prontamente sull'urgenza di farla scomparire, ma permetta l'onorevole avvocato Brofferio che io gli risponda che egli va grandemente errato.

BROFFERIO. Domando la parola.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Egli non può dimenticare che esiste una legge pubblicata, se non erro, nell'ottobre 1848, la quale derogò a certe determinate disposizioni del Codice penale, e con una generale disposizione dichiarò abrogate tutte le disposizioni contenute nel Codice penale le quali fossero in conflitto colle sanzioni dello Statuto. Io domando se, a fronte di una legge così chiara, così precisa, si possa oggidì ancora sostenere che nel Codice penale vi sono tuttora sanzioni le quali si trovano in contrasto colla legge fondamentale.

Non pertanto io riconosco la convenienza di molte ed importanti modificazioni al Codice penale, e non tarderò gran fatto a sottoporle al Parlamento, ma non posso nel tempo stesso ammettere che le desiderate riforme debbano estendersi a quelle disposizioni a cui accennava l'onorevole deputato Brofferio.

Premesse queste considerazioni, vengo a rispondere più partitamente ai vari appunti che si fecero al progetto di legge in discussione, ma nella mia risposta io non mi tratterò certamente a rispondere a ciò che diceva l'onorevole deputato Chenal.

Rarmi che egli abbia colta l'occasione della discussione di questo progetto per fare una diatriba contro qualche giudice di mandamento.

A me non pare sia questo il momento nè di fare accuse a giudici, nè di assumere la difesa; dirò solamente al deputato Chenal che, avendo doglianze a fare contro qualche giudice, se egli crede che alcuno dei giudici abbia mancato al dover suo, la legge gli somministra i mezzi perchè esso giudice sia contenuto ne' suoi limiti. Se il preteso mancamento del giudice riflette l'esercizio della sua giurisdizione e quegli atti

che sono sottoposti all'autorità dei tribunali superiori, egli ha il mezzo di ricorrere agli stessi tribunali, i quali vi porranno legalmente riparo; che se il giudice mancò in ciò che possa dar luogo a provvedimenti disciplinari, in quelle cose cioè che ponno dar luogo all'azione governativa, il deputato Chenal avrebbe fatto meglio a rivolgersi all'autorità competente, narrando i fatti, e somministrandone le prove...

CHENAL. Je demande la parole.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno... e posso assicurarlo che quando questi fatti fossero accertati, quando se ne adducessero le prove, chi sopravveglierà all'amministrazione della giustizia non ometterebbe certamente di provvedere.

Vengo ora agli appunti che riguardano al merito del progetto. E prima di tutto io dovrei accennare le ragioni fondamentali dei pochi articoli che lo compongono. Ma credo soverchio il distendermi in proposito perchè furono a parer mio svolte bastevolmente e nella relazione che precede il progetto ministeriale, ed in quella elaboratissima della Commissione che va perfettamente d'accordo col Ministero. E quindi per non intrattener la Camera nell'udire a ripetere le stesse considerazioni, io mi restringerò puramente a rispondere alle fatte obiezioni.

Sostanzialmente si possono ridurre a pochi capi. Si censura anzitutto il progetto del Ministero e della Commissione dicendolo confuso in teoria, e di difficile esecuzione, sovversivo dei principii della competenza e della penalità, e tale, come disse il deputato Brofferio, che sconvolge tutti i principii della criminale giurisdizione. Io per verità non credo che alcuno di questi difetti sussista. Non credo che il progetto sia nè confuso, nè di difficile esecuzione, nè sovversivo.

E cominciando a parlare della competenza, ricorderò che il principio regolatore della competenza per le varie giurisdizioni penali, ha per base fondamentale la diversità della pena onde sono puniti i reati. Quando le pene applicabili sono di lor natura criminali, i giudici competenti sono i magistrati dell'Appello; quando trattasi di pene correzionali, sono competenti i tribunali di prima cognizione; e quando infine trattasi di pene di polizia, l'applicazione di esse appartiene ai giudici di mandamento come giudici di polizia. E la ragione di tale diversità in fatto di competenza sta in ciò che quanto più gravi sono le pene da applicarsi, tanto maggiori debbono essere le garanzie e le cautele a pro degli imputati; ed una maggior garanzia innegabilmente consiste nel deferire la causa ad un magistrato superiore, qual è il magistrato di Appello, certamente più ragguardevole, e per la maturità del senno, e pel numero maggiore di giudici ond'è composto; giacchè sei debbono essere i membri componenti la classe del magistrato allorchè deve giudicare dei reati di sua competenza. Ma quando poi occorra di applicare pene correzionali, siccome non è grande l'importanza del fatto, può ammettersi che anche un tribunale inferiore composto di un numero minore di giudici possa applicarle.

Questo principio derivato da evidenti ragioni venne rispettato e credo anzi che sia meglio osservato col progetto che il Ministero sottopose alla Camera, poichè non verrà mai il caso in cui si debba far luogo all'applicazione di una pena criminale salvo che da un magistrato d'Appello, come l'applicazione delle pene correzionali spetterà ai tribunali di prima cognizione; e non si farà luogo alla giurisdizione dei giudici di mandamento, ossia dei giudici di polizia, salvo allorchè si tratterà dell'applicare pene di polizia.

La sola diversità che corre tra la legislazione attuale e le disposizioni che vorrebbero introdurre mercè il progetto di

legge in questione, sta in ciò che, secondo la legislazione attuale, la competenza viene determinata dal solo titolo del reato a cui debba applicarsi una certa pena, indipendentemente dalle circostanze attenuanti le quali possono dar luogo al passaggio dall'una all'altra pena, invece che secondo il progetto si viene a tener conto delle circostanze attenuanti, e quindi, sebbene il reato avuto riguardo al solo titolo, possa dar luogo ad una pena maggiore, se per ragione delle circostanze attenuanti si fa luogo al passaggio dalle pene criminali alle correzionali, o da queste a quelle di polizia, la competenza viene pure ugualmente regolata dalle qualità delle pene.

Ora, io domando, non è forse commesso e alla sezione di accusa ed alla Camera di consiglio il determinare se vi siano sufficienti indizi per far luogo al procedimento, ossia all'apertura del dibattimento? Non è forse commesso alla sezione di accusa ed alla Camera di consiglio il determinare se la pena sia o no per effetto della prescrizione perentoria?

Se dunque si commette tale giudizio alla sezione di accusa ed alla Camera di consiglio, giudizio che è più importante di quello che sia il determinare se vi siano o no circostanze attenuanti, io non veggo come non si possa loro egualmente affidare l'apprezzamento delle circostanze per far sì che il reato debba essere giudicato piuttosto da un tribunale che da un altro. Ciò che importa sommamente si è l'impedire che un tribunale inferiore possa mai applicare una pena grave ed eccedente la sua competenza; ma questo pericolo viene allontanato col progetto in discorso, il quale non lascia mai simile facoltà a un tribunale inferiore.

Io non veggo adunque come possa dirsi in virtù di questo progetto alterata la competenza; a mio credere sarebbe piuttosto grandemente alterato il principio della competenza quando venisse ammesso il sistema del deputato Brofferio il quale vorrebbe affidare al giudizio dei tribunali di prima cognizione tutti i reati pei quali la legge fa luogo alla pena della reclusione, perchè in questo modo egli investirebbe un tribunale inferiore del diritto di applicare una pena di natura criminale.

Ben lungi adunque che la proposta del deputato Brofferio possa dirsi più larga e più liberale di quella del Ministero, io credo invece che essa sia più ristretta, e che sconvolga maggiormente il principio delle competenze, di quello che faccia il progetto del Ministero.

La proposta del deputato Brofferio sarebbe ancor più inammissibile, a fronte del progetto che ho avuto l'onore di presentare per la istituzione delle Assisie coi giurati. Che cosa diffatti ne avverrebbe qualora si ammettesse la proposta e si approvasse quindi il progetto ministeriale sui giurati? Ne avverrebbe che i reati puniti colla pena della reclusione si troverebbero sottratti alla cognizione dei giurati, ed unicamente commessi ai tribunali di prima cognizione.

Ma, lasciata anche in disparte questa considerazione suggerita dal progetto sulle Assisie, che la Camera non è per anco in grado di apprezzare, rimane tuttavia l'altra considerazione, che l'onorevole Brofferio vorrebbe attribuire ai tribunali di prima cognizione la facoltà di infliggere una pena criminale, mentre che i riguardi alla libertà ed all'onore della persona ricercano che tale autorità sia commessa ai magistrati superiori.

Il secondo appunto fatto al progetto si è che il principio della penalità, secondo l'opinione del deputato Brofferio e dei deputati Arrigo e Rocci, rimanga sovvertito, perchè si attribuisce, in certi casi, la facoltà ai tribunali di prima cognizione ed anche ai giudici di polizia, di estendere maggior-

mente le pene correzionali e di polizia, inquantochè la pena del carcere, che secondo il Codice non può oltrepassare i 5 anni, a termini del progetto si potrebbe estendere ad anni 10 raggugliandola cioè alla durata della reclusione, e quella degli arresti può essere raddoppiata. Io riconosco che in questa parte vi è realmente un inconveniente, e non l'ho punto dissimulato nella presentazione del progetto, come pur non fu dissimulato dalla Commissione, la quale annuì in questa parte ancora al progetto ministeriale. Ma esso inconveniente non può avere tale importanza da rendere inaccettabile la legge.

Prima di tutto, io dico, non possono essere che rarissimi i casi in cui il tribunale abbia a valersi di tale facoltà; tal cosa non potrà accadere se non quando dal dibattimento verrà a risultare che non esistessero le circostanze attenuanti, per cui la sezione d'accusa o la Camera di Consiglio si fossero indotte a considerare che fosse il caso del passaggio dalla pena superiore all'inferiore, ossia dalla pena criminale alla correzionale, o veramente dalla pena correzionale a quella di polizia. Ma, io domando, è egli molto probabile che dal dibattimento orale vengano a risultare escluse le circostanze attenuanti, che dalla sezione d'accusa o dalla Camera di consiglio vennero rilevate ad unanimità di voti? Per l'ordinario dai dibattimenti sogliono emergere indizi in favore dell'accusato; ed è assai più difficile, in grazia della difesa, che ne risultino indizi contrari.

Ma, quand'anche fosse per verificarsi talvolta questo caso, certo l'inconveniente non sarebbe molto grave, poichè invece di una pena criminale, la quale, oltre alla maggior durata, produce più gravi effetti, si tratterebbe unicamente di allungare il termine di una pena correzionale. Cotesto inconveniente, per cui un tribunale di prima cognizione avrebbe facoltà di applicare il carcere per un tempo maggiore dell'ordinario, sarebbe invero minore dell'altro inconveniente che esisterebbe, se si desse al tribunale stesso la facoltà assoluta di applicare una pena criminale, come appunto vorrebbe il deputato Brofferio.

Io non comprendo in verità come il deputato Brofferio, il quale è così largo, e spinge le cose al segno da investire i tribunali di prima cognizione del diritto di applicar pene criminali, non voglia poi attribuire agli stessi tribunali la sola facoltà di allungare la pena correzionale del carcere, come porta il progetto.

Certamente il pericolo è maggiore nel dare la facoltà di applicare in tutti i casi le pene criminali che nell'attribuire la facoltà di allungare la pena correzionale in casi determinati che difficilmente si verificherebbero; oltredichè, secondo il progetto del deputato Brofferio, non si avrebbe più un giudizio preventivo nè della sezione d'accusa, nè della Camera di Consiglio sulla esistenza delle circostanze attenuanti.

Dunque, mentre io riconosco che un inconveniente esiste, non lo credo poi talmente grave che si debba rigettare il progetto, e rinunciare ai molti vantaggi che esso presenta.

L'onorevole Brofferio negava l'esistenza di questi vantaggi, e diceva che non si otterrebbe l'economia sperata, e l'onorevole Arrigo aggiungeva che l'economia non è tal ragione da persuaderci ad ammettere una legge così grave come quella che concerne l'amministrazione della giustizia, e la distribuzione. Ma io credo che in fatto esistano vantaggi, e non solo dal lato dell'economia, ma anche dal lato dell'amministrazione della giustizia.

Vi sarà certamente un grandissimo vantaggio quando molte cause che di loro natura possono attribuirsi ai tribunali di prima cognizione, e che attualmente si decidono dai magi-

strati d'Appello, saranno tolte alla cognizione di questi. Infatti, una delle cagioni di ritardo nell'amministrazione della giustizia consiste appunto nel gran numero delle cause che esistono presso i magistrati d'Appello; presso ai tribunali di prima cognizione non succedono ritardi, perchè il numero delle cause è di gran lunga minore. Se adunque, per effetto della legge che ho avuto l'onore di presentare alla Camera, si viene a ridurre di molto il numero delle cause sottoposte ai magistrati d'Appello, egli è manifesto che si verrà ad ottenere il vantaggio che molti processi non saranno in progresso giacenti, come attualmente sono, che le cause saranno più presto ultimate, e che la pena potrà produrre maggior effetto, perchè tanto più riuscirà salutare quanto più sarà pronta l'applicazione di essa.

Nè la considerazione dell'economia può dirsi spregievole.

In tutte le discussioni del bilancio, e massimamente in quella del bilancio di grazia e giustizia si fecero alte querele per la gravità della somma stanziata per le spese della giustizia criminale. Nelle circostanze in cui versa il paese, nelle angustie in cui si trovano le finanze, se si possono senza alterare l'economia dei giudizi, ed anzi giovando all'amministrazione della giustizia, ottenere ragguardevoli economie, io non vedo il perchè non si debba approvare un progetto di legge che può raggiungere simile scopo.

Il deputato Arrigo asseriva che non vi può essere un grande risparmio, perchè rari sono i casi in cui abbia luogo il passaggio da una pena all'altra; rarissimi gli esempi in cui invece di far luogo all'applicazione di una pena criminale, si discenda ad una pena correzionale.

Io credo che egli sia incorso in gravissimo errore.

Da un quadro statistico che mi son procurato mi consta che pressochè la metà delle sentenze che si pronunziano dai magistrati d'Appello sono a pene correzionali. Nel primo trimestre del 1854, dal magistrato d'Appello di Savoia furono pronunciate 276 condanne; 156 di esse applicarono pene criminali, e 123 pene correzionali; si vede dunque che le seconde corrispondono quasi al numero delle prime. Se fosse già stata in vigore la legge in discorso la massima parte di tali condanne correzionali non sarebbero profferite dal magistrato d'Appello, ma bensì dai tribunali, perchè, se non in tutto, almeno in molte di quelle cause la sezione di accusa, invece di rinviare la causa al magistrato d'Appello, l'avrebbe rinviata a un tribunale di prima cognizione.

Lo stesso dicasi del magistrato di Nizza; quel magistrato profferì 83 sentenze; di queste, 52 sono a pene criminali, e 31 a pene correzionali; applicando a tali condanne le stesse considerazioni che io feci pel magistrato di Savoia, se ne dedurranno le stesse conseguenze.

Anche in tutti gli altri magistrati d'Appello si ebbe pressochè il medesimo risultato, cioè le condanne a pene correzionali si avvicinarono alla metà del numero totale delle sentenze, ad eccezione del magistrato di Piemonte, dove risultò proporzionalmente alquanto maggiore il numero delle condanne criminali. Si avrebbe dunque economia di spese ed economia di tempo; quindi l'utilità del progetto è innegabile.

Entrando poi alcuni deputati nei particolari dei vari articoli costituenti il progetto, vi fecero altri appunti. Io non mi fermerò per ora ad esaminare le singole parti del progetto, perchè credo che ciò formerà l'oggetto della discussione dei singoli articoli; tuttavia non posso tralasciare alcune osservazioni.

Il deputato Brofferio si soffermò particolarmente sull'articolo primo, e disse che esso articolo non produceva alcun risultato, che conteneva poche e non verificabili eccezioni, e

ciò che diceva dell'articolo primo, doversi necessariamente applicare all'insieme della legge. Ma io prego l'onorevole deputato Brofferio di avvertire che l'articolo primo contiene una disposizione totalmente distinta da quelle degli articoli successivi. Il progetto fa questa distinzione. Per ciò che riguarda il rinvio che debba farsi dalla sezione d'accusa piuttosto al magistrato d'Appello che al tribunale di prima cognizione, o si tratta di circostanze attenuanti contemplate dalla legge le quali rendono necessario di pieno diritto il passaggio dalla pena criminale alla pena correzionale, ed in questo caso il rinvio è obbligatorio, la sezione d'accusa deve necessariamente ordinare il rinvio invece del magistrato di Appello al tribunale correzionale; oppure si tratta di quelle circostanze attenuanti le quali dipendono da fatti speciali ai singoli casi, ed allora sta alla sezione d'accusa lo esaminare se le circostanze attenuanti sieno veramente tali che possano motivare il passaggio alla pena inferiore.

Una delle principali circostanze attenuanti che rendono necessario di pieno diritto il passaggio da pene criminali a pene correzionali è quella dell'età minore degli anni 14, perchè a termini degli articoli 93 e 94 non può mai farsi luogo in odio degli imputati minori di tale età, qualunque sia il reato che abbiano per avventura commesso, all'applicazione di una pena criminale, ma semplicemente a quella dell'ergastolo che è annoverata fra le correzionali; ed è perciò che l'articolo primo prescrive che in tale caso la sezione d'accusa debba sempre far luogo al rinvio delle cause al tribunale di prima cognizione affinchè provveda a tenore degli articoli 93 e 94. Gli articoli successivi non riguardano più i soli minori degli anni 14, ma riguardano indistintamente tutte le altre cause che a senso del Codice penale possano dar luogo all'applicazione di una pena soltanto correzionale.

Non può dunque il deputato Brofferio argomentare dai casi in cui può farsi luogo all'applicazione dell'articolo primo per indurlo che lo stesso debba dirsi degli articoli successivi; chè questi articoli riguardano casi totalmente diversi.

Del rimanente dirò al deputato Brofferio che non sono punto rari i casi in cui minori di anni 14 si trovino soggetti a criminale procedimento. Consultando le statistiche egli vedrà che molti pur troppo sono i procedimenti istrutti per crimini contro a persone costituite in età minore degli anni 14. E se dal progetto che vi è proposto si può ottenere l'effetto di sottrarre cotesti minori degli anni 14 alla solennità di un dibattimento criminale dinanzi al magistrato d'Appello, ovvero nella Corte d'assise, credo che questo risultato non possa a meno di essere considerato assai vantaggioso.

Il deputato Arrigo si doleva che il rinvio secondo il progetto debba aver luogo ad unanimità di voti; e diceva di non poter comprendere il perchè ad accertare la sola esistenza delle cause attenuanti si voglia la concorrenza unanime dei membri che compongono la sezione d'accusa quando per altre condanne basta la maggioranza dei voti.

Mi permetta anzitutto che gli osservi come in questo egli non sia quasi coerente a se stesso.

Egli vuole l'ammissione del progetto perchè ritiene che questi reati debbono, a seconda della legislazione attuale, essere sottoposti alla cognizione del magistrato d'Appello o del tribunale di prima cognizione secondo il loro titolo, e poi viene a dolersi del Ministero perchè propone un progetto il quale stabilisce maggiori garanzie pel rinvio che debbe farsi al tribunale di prima cognizione, invece del magistrato d'Appello, od al giudice di mandamento invece del tribunale.

Parmi che con questa prescrizione dell'unanimità di voti

nella sezione d'accusa, e nella Camera di Consiglio, io venga in certo modo a ravvicinarmi alla sua idea che debbansi sempre affidare rispettivamente le cause o alla cognizione dei magistrati d'Appello, o a quella dei tribunali di prima cognizione, tuttavolta che si tratti di reati il cui titolo possa portare o pena criminale, o pena correzionale. Parmi adunque che non vi sia molta armonia tra l'una e l'altra delle opposizioni fatte dal deputato Arrigo.

Del resto dirò che qui non si tratta nè di assolvere nè di condannare, perchè quand'anche la sezione d'accusa ritenesse non esservi circostanze attenuanti, non sarebbe pregiudicato il diritto dell'accusato di far valere nel dibattimento orale l'esistenza delle medesime. L'unico effetto che produce la deliberazione della sezione d'accusa presa all'unanimità è quello di far sì che il giudizio debba essere sottoposto piuttosto ad un tribunale che ad un altro; ma per ciò che riguarda l'esistenza o no delle circostanze attenuanti, nel senso che possa rendersi applicabile una pena maggiore od una minore, è sempre aperta la via all'accusato a far valere l'esistenza di esse, e se la sezione d'accusa ne disconosce l'esistenza, ciò non toglie che il magistrato, quando il dibattimento avrà avuto luogo, le ritenga per vere, ed in contemplazione di esse faccia luogo ad una pena minore.

Tutte le sue declamazioni adunque, quasiché si volesse col progetto rendere peggiore la condizione dell'accusa, non hanno fondamento.

Il deputato Brofferio censurava l'articolo 6 relativo alla libertà provvisoria, e diceva che non era abbastanza largo, che bisognerebbe ancora ampliarlo, e proponeva a tal fine un suo emendamento per cui si darebbe ai tribunali di prima cognizione la facoltà di concedere la difesa fuori carcere anche qualora sia applicabile la pena della reclusione; cosicché trattandosi di pene correzionali la libertà avrebbe luogo di pien diritto, e quando si trattasse della reclusione sarebbe solamente facoltativo al tribunale il concederla.

Ma qui pure mi permetta il deputato Brofferio che io gli osservi che il progetto del Ministero è assai più liberale del suo, poichè il progetto ministeriale non solo darebbe la facoltà, ma il diritto alla difesa fuori carcere anche in certi casi, in cui il titolo del reato potrebbe produrre la pena della reclusione o della relegazione; dà, cioè, il diritto di ottenere la difesa fuori carcere, tuttavolta che la sezione d'accusa riconosca esistervi circostanze attenuanti per cui debbasi far luogo al passaggio da pene criminali a pene correzionali.

Molti sono i casi contemplati, se non erro, negli articoli 227 e 228 del Codice penale, in cui si fa precisamente luogo al passaggio da una pena ad un'altra, e in questi casi, secondo il progetto del Ministero, avrà luogo di pieno diritto l'ammissione alla difesa a piede libero; invecechè secondo il progetto del deputato Brofferio ciò non avrebbe luogo, e tutto al più sarebbe rimesso all'arbitrio del giudice.

Ora io chieggo se non sia più conveniente e più liberale, se non sia miglior consiglio quello di togliere ogni facoltà ai tribunali ed ai giudici per quanto riguarda la libertà provvisoria, e lo stabilire una norma generale ed assoluta per cui abbia luogo di pieno diritto la difesa a piede libero.

Il progetto del Ministero raggiunge questo intento; quello del deputato Brofferio invece darebbe luogo ad arbitrii, e di più negherebbe questa libertà in certi casi in cui il progetto del Ministero la concede.

In qualche parte può essere più largo il progetto del deputato Brofferio che non sia quello del Ministero. È più largo in ciò che darebbe facoltà ai giudici di dare la libertà provvisoria senza che esistano circostanze attenuanti, anzi quando

potrebbero per avventura esistere circostanze aggravanti, quando cioè sarebbe inevitabile l'applicazione della reclusione; ed io domando se in questi casi, non essendovi cioè circostanze attenuanti, ma aggravanti, sarebbe giusto di lasciare al giudice la facoltà di permettere all'accusato la difesa a piede libero.

Egli è ben manifesto che in questi casi l'accusato avrebbe tutto l'interesse di darsi alla fuga ed evitare così la grave pena della reclusione o della relegazione.

Il progetto adunque del deputato Brofferio, giova ripeterlo, è men liberale in una parte, ed è più largo nell'altra parte, in quella cioè per cui verrebbe a diminuire l'utilità dei giudizi, ed a rendere incerta l'applicazione della pena. A rincontro il progetto del Ministero è più liberale in un senso, ed è più conservatore nell'altro, meglio assicurando la difesa degli interessi sociali e così la giusta applicazione delle pene.

Alcune altre osservazioni si fecero sopra le rimanenti disposizioni del progetto, ma, come ho già avuto l'onore di accennare, io mi riservo di rispondere più particolarmente a tali obiezioni allorchè saremo giunti alla discussione degli articoli. Colgo intanto quest'occasione per assicurare il deputato Salmour che non mancherò di tener conto delle osservazioni che egli mi fece intorno al sistema penitenziario, e non mancherò del pari di aver riguardo al suo eccitamento perchè ai direttori sieno date maggiori indicazioni sulla condizione dei condannati, e sulle cause che diedero luogo alle condanne, riconoscendo io pure come sia veramente opportuno che il direttore abbia una conoscenza particolare degli individui affidati alla sua custodia, sia pel modo di regolare con essi, e sia per poterli contenere nel dovere; non ometterò di provvedere in questo senso per quanto da me dipende, riservandomi ancora di avvisare quanto alle disposizioni legislative che possano occorrere alla compilazione di un progetto di generale riforma che sottoporro a suo tempo al Parlamento.

PRESIDENTE. Il deputato Brofferio ha la parola.

BROFFERIO. L'ora essendo inoltrata, non mi farò a rispondere a tutte le osservazioni del signor guardasigilli; mi tratterò soltanto ad esaminare tre osservazioni del signor ministro, a cui è d'uopo di pronta risposta.

Egli diceva primieramente che non esiste conflitto fra il Codice e lo Statuto.

Di ciò mi sono sulle prime meravigliato. Sa la Camera quante volte recando da un lato gli articoli dello Statuto, e dall'altro gli articoli del Codice, mostrassi quanto grande, quanto fatale fosse la contraddizione della legge politica colla legge penale. Ma cessò la mia sorpresa quando il signor ministro per provare che questo conflitto non esiste si fece a citare una legge del 1848, nella quale sono abrogati tutti gli articoli del Codice in contraddizione collo Statuto.

La legge del 1848 citata dal signor ministro, dopo avere abrogati alcuni speciali articoli, soggiunge che sono abolite le disposizioni contenute nell'articolo 483 e negli articoli successivi, come ogni altra disposizione di detto Codice contraddicente allo Statuto fondamentale.

Questa disposizione è perfettamente inutile; se una generale abrogazione avesse bastato, questa già esisteva nello Statuto, dove all'ultima pagina sono abrogati tutti gli articoli di legge che sono allo Statuto contrari. Eppure la magistratura nell'applicazione della legge non ha mai tenuto conto di questa generale abrogazione, per quanto non siasi mancato di invocarla in giudizio; per la qual cosa io dovetti più e più volte invitare la Camera e il Ministero a speciali provvedimenti per ogni singolo articolo. La legge non ha forza,

se non in virtù dell'applicazione che i magistrati fanno di essa in giudizio; e dall'istante che questa generale abolizione dai magistrati non si credesse sufficiente, è inutile che il Ministero si provi ad invocarla.

Di più il signor ministro deve ricordarsi che in questa Camera al tempo dell'interpellanza Mazzinghi, un deputato che siede da questa parte, per richiamare il magistrato all'osservanza dei principii dello Statuto, proponeva alla Camera un ordine del giorno nel quale si dichiarava esecutoria la legge del 1848 citata dal signor ministro, e si invitava i magistrati ad applicarla.

Ma la Camera rigettava quell'ordine del giorno, perchè comprendeva che confermando in una generale abrogazione due altre generali abrogazioni, si cadeva in un circolo vizioso che avrebbe sempre trovato uno scoglio invincibile nelle massime della magistratura. Rigettava quell'ordine del giorno; io ne proponevo un altro in cui la Camera invitava il signor guardasigilli a mettere prontamente in armonia i due Codici collo Statuto, e la Camera accettava la mia proposta, ed il signor guardasigilli prometteva solennemente che avrebbe incontante dato opera alla compiuta riforma.

Tutte queste cose le sa molto bene il signor ministro il quale d'altronde non può ignorare come i suoi agenti subalterni fanno arresti, fanno perquisizioni senza mandato del giudice. (*Segni di denegazione del ministro*)

Il signor ministro dice di no, ed io dico di sì; potrei cirtargli moltissimi fatti... Eccone intanto uno.

Sono pochi giorni che un incognito passava il porto di Caselle, e negava di pagare il consueto obolo, per cui nasceva qualche diverbio che non aveva conseguenza.

L'incognito, passato all'altra sponda, va dal brigadiere dei carabinieri, dice che il portolano lo ha assassinato; e su quella denuncia di un incognito che nessuno ha mai più riveduto, il brigadiere arresta il portolano e lo traduce in carcere, dove, dopo alcuni giorni, gli venne dal tribunale restituita la libertà.

In un paese dove basta la falsa delazione di uno sconosciuto perchè un carabiniere, senza mandato di giudice, si creda autorizzato a tradurre in carcere un libero cittadino, io domando qual senso abbia la libertà individuale.

Potrei citare cento altri più gravi casi, e forse di ieri, forse di quest'oggi; ma alte considerazioni m'impongono di tacere; e la Camera saprà apprezzare il mio silenzio.

Ho detto che io non voglio ritornare in una discussione di processura per non abusare della sofferenza della Camera; non posso tuttavia rassegnarmi a credere che la proposta del Ministero in ordine alla libertà provvisoria sia, come disse il signor ministro, più liberale de' miei emendamenti. Così pur fosse: io ne sarei lietissimo; ma così non è.

All'articolo 6 si dice:

« La libertà provvisoria mediante cauzione non potrà essere diniegata all'imputato a termini dell'articolo 189 del Codice di procedura criminale, anche nei casi in cui sarà ordinato il rinvio a termini dell'articolo 3 della presente legge... »

ASTENGO, relatore. È un errore di stampa.

BROFFERIO. È un errore di stampa?... Alla buon'ora: è un errore così essenziale che voleva prima essere dichiarato.

Veniamo dunque all'articolo 2. Neppur qui mi convinco della osservazione del signor ministro.

Ecco il tenore dell'articolo 2. Avrà luogo la libertà provvisoria...

« In tutti gli altri casi, nei quali, o per ragione dell'età, o

dello stato di mente, o per altre circostanze, i reati qualificati crimini siano punibili a tenor di legge, rispetto a tutti gli imputati, col solo carcere, ecc. »

Non sussiste in primo luogo che qui sia contemplata, come dice il signor ministro, la pena dei lavori forzati, della morte...

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Scusi.

BROFFERIO. Si tratta unicamente di qualche speciale, specialissimo caso, il quale costituisce una impercettibile eccezione e non fa regola; e non si è liberale, signor ministro, a forza di eccezioni.

Inoltre il signor ministro fa dipendere la libertà provvisoria da una circostanza fortuita di età o di intelletto e non dalla natura stessa dei fatti che costituiscono il reato; quindi siamo sempre nel campo delle eccezioni.

Il guardasigilli dice che io muovo lamentezioni perchè egli sconvolge l'ordine delle competenze, perchè confonde, perchè rimescola, perchè si compiace di ambagi, di incertezze, di contraddizioni; poi soggiunge che anch'io col mio progetto rovescio l'ordine delle competenze.

Vero è che attribuendo la cognizione dei reati di reclusione ai tribunali cangio in questa parte l'ordine delle competenze; ma con questa sola commutazione io ottengo grandi risultati, mentre il ministro sconvolge tutto e così poco ottiene che si può dir niente.

Il guardasigilli ha detto che il suo progetto sarà molto meglio in armonia col nuovo ordinamento delle Assisie e dei giurati; io non conosco il suo progetto, ma egli ha detto testè una cosa che mi pose in dolorosa avvertenza; ha detto: i crimini soltanto sono portati alla cognizione dei giurati. Questo è ciò che si è già fatto disgraziatamente nella legge della stampa in cui si sottoposero ai giurati alcuni delitti, ed altri si esclusero; e tutti sanno quale anomalia sia da ciò derivata, e tutti i giorni derivi.

Il tristo esempio si è voluto imitare nella nuova legge, e sapete che ne avverrà? Avverrà che gli inquisiti saranno costretti a desiderare di aver commesso un più grave delitto per essere giudicati dai giurati, e che saranno rincreasevoli della tenue lor colpa.

Io non comprendo come si voglia accordare la franchigia di giudici cittadini a tale che abbia commesso un grave reato, e si nieghi poi quando si tratti se non della vita, della sostanza, della libertà, dell'onore.

In ciò argomento che la nuova legge sui giurati viene al mondo sotto infausti auspicii.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Non posso lasciare senza replica le osservazioni del deputato Brofferio.

Prima di tutto egli diceva che una legge esiste colla quale furono abrogate le disposizioni contrarie allo Statuto, ma che non è applicata. Negava poi che vi sia una legge la quale abbia abrogate tutte le disposizioni contenute nel Codice penale che sieno contrarie allo Statuto.

Non capisco come tali cose possano venire in contestazione. Egli dice che la legge non venne applicata. Ed io rispondo che lo fu, e potrei addurre molti casi in cui non si fece luogo all'applicazione di certe pene prescritte dal Codice penale, appunto perchè trattavasi di fatti che, a senso dello Statuto, non erano più punibili. Sarà avvenuto che in certi casi il deputato Brofferio avrà creduto di trovare una contraddizione tra il Codice penale e lo Statuto, e che i magistrati ed i tribunali, opinando in senso diverso, non avranno considerato come abrogata quella data disposizione del Co-

dice; ma se fuvi contrarietà di opinioni, nulla prova che quella del deputato Brofferio fosse più fondata.

Del resto, egli ha addotto un esempio che formò oggetto di discussione in questa Camera, voglio dire il caso del signor Mazzinghi. Non si poteva allora dubitare che l'applicazione della pena contro quel fatto fosse in opposizione collo Statuto; ma ciò non esclude che la legge esistesse; vi sarà stato difetto d'applicazione nell'apprezzamento del fatto che formava l'oggetto del procedimento.

Il deputato Brofferio diceva inoltre che continuamente succedono arresti senz'chè vi sia l'ordine del tribunale, onde rimanga offesa la garanzia della libertà personale voluta dallo Statuto.

Io ciò conteso formalmente, ed invito il deputato Brofferio a citare un fatto solo in cui siasi proceduto ad un arresto illegale.

E notisi bene che qui non si tratta di violazione dello Statuto, ma bensì del Codice di procedura criminale, perchè il deputato Brofferio non debbe ignorare che anche da questo Codice è vietato l'arresto, se non precedono quelle formalità che sono dirette a tutelare la libertà individuale. Ora io affermo che non si procede mai nè all'arresto, nè a perquisizioni, se non vi è l'ordinanza del giudice; ed il caso che egli citava non esclude per nulla, quand'anche fosse vero, ciò che io affermo, poichè in quel caso potrebb'essere che il carabiniere da cui si è proceduto all'arresto, credesse di aver colto l'individuo, imputato di grassazione, in flagrante reato, attesa l'istanza di colui che dolevasi di essere stato grassato, e che il tribunale avendo poi riconosciuto che non vi erano contro a quell'individuo indizi di grassazione lo abbia rilasciato, com'egli dice, ma tutto ciò nullamente prova che vi sia stata violazione di domicilio o della libertà individuale. Io lo ripeto, non si procede nè ad arresto nè a perquisizione senza l'osservanza delle norme prescritte dal Codice di procedura criminale.

Vengo ora alla libertà provvisoria; l'onorevole deputato Brofferio diceva che, se il progetto del Ministero fosse più liberale del suo, egli ben volentieri si acconterebbe ad accettarlo; io gli dirò che, se realmente egli ha intenzione di essere più liberale, deve senza dubbio acconciarsi al progetto del Ministero.

Egli diceva pure che, secondo il progetto ministeriale, è lasciato sempre un arbitrio ai tribunali, perchè è dato alla sezione d'accusa il diritto di apprezzare se esistono o no le circostanze attenuanti.

A tenore, io dico, del progetto del Ministero, non solo è lasciato alla sezione d'accusa l'apprezzamento delle circostanze, ma essa deve far luogo al rinvio di pien diritto nei casi nei quali, per ragione dell'età, la legge prescrive il passaggio dall'una all'altra pena.

Invece, secondo il progetto del deputato Brofferio, quando si tratta di reato punibile colla reclusione, sarebbe nell'arbitrio del magistrato il dare o no questa facoltà di fare la difesa a piè libero.

Oltre di ciò, altro è che il giudice ricerchi se le circostanze attenuanti esistono o no, altro è che egli sia unicamente chiamato a dichiarare se in quel dato caso possa l'im-

putato venir ammesso alla difesa fuori di carcere. Quando il giudice deve apprezzare circostanze attenuanti, unicamente per far luogo all'invio della causa piuttosto al magistrato di Appello che al tribunale di prima cognizione, esamina la cosa senza considerazione di persone; quando invece è chiamato unicamente a decidere se debba o no farsi luogo alla libertà provvisoria è molto più facile che le considerazioni personali influiscano, e quindi riesce molto più pericolosa cotale sorta di arbitrio.

Vede dunque il deputato Brofferio che il progetto del Ministero, il quale separa, per dire così, la libertà provvisoria dall'esame delle circostanze attenuanti, è assai più liberale e poggia sopra principii assai più razionali.

Il deputato Brofferio vorrebbe anche censurare fin d'ora il progetto oggi presentato alla Camera sui giurati, e lo censurerebbe perchè, come ebbi ad annunziare, non si dà ai giurati che la cognizione dei reati puniti con pena criminale dei reati politici quand'anche siano soggetti a pena soltanto correzionale, non che dei reati di stampa, nei casi contemplati dalla legge che attualmente è in vigore. Egli dice che questa distinzione tra crimini e delitti, già dimostra che il progetto non è improntato con quella larghezza di principii che dovrebbero essere guida al Ministero in questa materia. Io osservo al deputato Brofferio che non c'è legislazione in Europa colla quale sia ai giurati indistintamente concessa la cognizione dei reati punibili sia con pene criminali che con pene correzionali. In Francia specialmente e nel Belgio, quando si tratta di reati puniti con pena correzionale, non sono i giurati che pronunciano, ma i tribunali appositamente chiamati tribunali correzionali.

Vede dunque che il progetto è informato da quegli stessi principii da cui sono informate le altre legislazioni.

Ora non è il momento di entrare in questa discussione e di esporre le ragioni per cui la competenza dei giurati debba essere circoscritta ai casi da me accennati. Quando verrà in discussione il progetto, la Camera potrà facilmente persuadersi che sarebbe pericoloso e sconveniente il voler estendere più oltre la competenza dei giurati.

**PROPOSTA DI STORNO DA UNA CATEGORIA
AD UN'ALTRA DEL BILANCIO DEI LAVORI PUBBLICI.**

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare una proposta tendente ad autorizzare il Governo a fare uno storno da una categoria all'altra del bilancio dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. La Camera dà atto di questa presentazione che sarà mandata alla Commissione del bilancio.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge per modificazioni al Codice di procedura criminale;

2° Discussione sul progetto di legge concernente la pubblica sicurezza.